

XIX legislatura

A.S. 1193:

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Luglio 2024

n. 169



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – X @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2024). Nota di lettura, «A.S. 1193: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”. NL169, luglio 2024, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

PREMESSA.....	1
Capo I Misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale.....	1
Articolo 1 (<i>Disposizioni urgenti per il funzionamento degli Organismi sportivi</i>)	1
Articolo 2 (<i>Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36</i>).....	2
Articolo 3 (<i>Misure urgenti in materia di lavoro sportivo</i>)	14
Articolo 4 (<i>Organizzazione della NADO Italia – Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia</i>)	16
Articolo 5 (<i>Ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport</i>)	21
Capo II DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ.....	24
Articolo 6 (<i>Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità</i>)	24
Articolo 7 (<i>Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per coloro che hanno superato un percorso formativo sul sostegno all'estero, in attesa di riconoscimento</i>)	26
Articolo 7-bis (<i>Riordino dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa</i>)	28
Articolo 8 (<i>Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno</i>).....	30
Articolo 8-bis (<i>Disposizioni in materia di titoli per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia</i>)	32
Articolo 9 (<i>Disposizioni urgenti in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità e di formazione dei docenti referenti per il sostegno</i>).....	32
Articolo 9-bis (<i>Incremento del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità e disposizioni in materia di trasporto scolastico per gli studenti con disabilità</i>).....	42
Capo III DISPOSIZIONI URGENTI PER IL REGOLARE AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025	43
Articolo 10 (<i>Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente e di assegnazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario in posizione di comando per l'anno scolastico 2024/2025 nonché di definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per l'anno scolastico 2025/2026</i>)	43
Articolo 11 (<i>Misure per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri</i>).....	48
Articolo 12 (<i>Mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici</i>).....	49
Articolo 13 (<i>Misure in materia di valutazione dei dirigenti scolastici</i>).....	54
Articolo 14 (<i>Disposizioni in materia di selezione e di durata del servizio all'estero del personale della scuola</i>).....	55
Articolo 14-bis (<i>Ulteriori misure urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 nonché in materia di esami di Stato per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato</i>)	57
Articolo 14-ter (<i>Misure urgenti in materia di welfare studentesco</i>)	59

Articolo 14-quater (<i>Misure urgenti per la funzionalità del Ministero dell'istruzione e del merito</i>)	60
Capo IV DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA	61
Articolo 15 (<i>Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle attività di ricerca e per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia dei ricercatori a tempo indeterminato</i>)	61
Articolo 15-bis (<i>Misure urgenti per il sostegno agli studenti universitari con disabilità gravissima</i>)	63
Articolo 16 (<i>Misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari</i>)	64
Articolo 16-bis (<i>Misure urgenti a sostegno degli studenti fuori sede iscritti alle università statali</i>).....	67
Articolo 16-ter (<i>Modifiche al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81</i>).....	67

PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

CAPO I

MISURE IN MATERIA DI SPORT, DI LAVORO SPORTIVO E DELLA RELATIVA DISCIPLINA FISCALE

Articolo 1

(Disposizioni urgenti per il funzionamento degli Organismi sportivi)

Il comma 1 reca alcune modifiche al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999 in materia di elezione alle cariche di presidente e di membro degli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, nonché delle rispettive strutture territoriali facenti capo al Comitato olimpico nazionale italiano – CONI.

In particolare, rispetto all'assetto previgente, che prevede che i presidenti e i membri degli organi direttivi candidati per un mandato successivo al terzo consecutivo, per risultare eletti, debbano conseguire un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi, la disposta novella limita l'applicazione di tale previsione ai soli presidenti. Inoltre, si prevede che i presidenti, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, siano eletti a condizione che conseguano alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non siano candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicano nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore al suddetto termine, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento, non interrompe la consecutività dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati.

Il comma 2 riporta le medesime modifiche introdotte dal comma 1 ma riferite al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 43 del 2017 che disciplina le elezioni del presidente e degli altri membri degli organi direttivi dei corrispondenti organismi federali del Comitato italiano paralimpico.

Il comma 1-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, al fine di garantire una adeguata rappresentanza nei sistemi federali di cui al presente articolo, negli sport a squadre composte da atleti professionisti e con meccanismi di mutualità generale previsti dalla legge, dispone che le leghe sportive professionistiche abbiano diritto a un'equa rappresentanza negli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali di riferimento che tenga conto anche del contributo economico apportato al relativo sistema sportivo.

Il comma 1-ter prevede che le società di calcio professionistiche, per poter utilizzare i crediti in camera di compensazione, dovranno essere in regola con il pagamento dei debiti fiscali nei confronti dello Stato. La relativa disciplina attuativa è demandata ad un successivo decreto ministeriale.

La RT afferma che l'articolo, in ragione della sua natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I commi 1-bis e 1-ter sono al momento sprovvisti di RT.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della norma, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 2

(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

L'articolo composto da un unico comma suddiviso in due lettere, alla lettera a), introduce nel decreto legislativo n. 36 del 2021 un nuovo articolo, il 13-bis, volto ad istituire una Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. La Commissione opererà, quale organismo di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni.

In particolare, l'articolo 13-bis è composto da 13 commi. Il comma 1 istituisce la Commissione con sede in Roma. Il comma 2 prevede che la Commissione svolge, prima e durante le competizioni, attività di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra. Il comma 3 prevede che la Commissione certifica la regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche, mediante pareri obbligatori che sono trasmessi alle rispettive federazioni sportive nazionali per l'adozione dei provvedimenti di competenza concernenti l'ammissione, la partecipazione e l'esclusione dalle competizioni professionistiche, e di ogni altro provvedimento conseguente. La Commissione, ai fini dell'adozione degli atti di competenza, ferme restando le esigenze di celerità e tempestività, garantisce il rispetto del principio del contraddittorio, nei casi e con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 7. Il comma 4 elenca in quali attività specifiche si sostanziano le funzioni esercitate dalla Commissione. In particolare, essa: ferme restando le competenze della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) sulle società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, verifica la correttezza e la congruità dei documenti societari, sulla base della normativa civilistica, societaria e contabile nonché delle previsioni contenute nei regolamenti federali di riferimento e indica le misure correttive e riparatrici; nei casi più urgenti, indica le rettifiche da apportare alle relative federazioni di competenza per le rispettive valutazioni, al fine di neutralizzare gli eventuali effetti economici, finanziari e patrimoniali di specifiche operazioni di natura ordinaria o straordinaria che non siano conformi alle regole stabilite da norme e regolamenti, anche sportivi (lettera a)); verifica la documentazione prevista dalla normativa federale ai fini del rilascio della licenza nazionale per la partecipazione alle competizioni, sulla base delle prescrizioni contenute nei regolamenti federali emanati dalle Federazioni sportive nazionali di riferimento; in conformità ai principi degli organismi sportivi internazionali competenti nelle specifiche discipline, emettendo, a tal fine, un parere sulla correttezza contabile della documentazione entro una

data concordata con congruo anticipo con ciascuna delle federazioni sportive nazionali di riferimento e, in ogni caso, almeno 30 giorni prima dell'inizio della rispettiva stagione sportiva (lettera *b*)); richiede in qualsiasi momento il deposito di dati e documenti contabili e societari, nonché di ogni altro atto o documento comunque necessario per le proprie valutazioni (lettera *c*)); effettua, attraverso propri incaricati, verifiche e ispezioni presso le sedi delle società (lettera *d*)); richiede alle società sportive professionistiche e alle Federazioni sportive nazionali di riferimento chiarimenti, informazioni e documentazione, anche quanto ai soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che controllano direttamente o indirettamente le società, compreso il soggetto cui sia riconducibile il controllo finale sulle stesse e sul gruppo di cui eventualmente facciano parte (lettera *e*)); convoca i responsabili delle Federazioni sportive nazionali e, se istituite, delle Leghe di riferimento, i componenti dell'organo amministrativo e di controllo delle società, il revisore legale dei conti, la società di revisione e i dirigenti delle società, allo scopo di acquisire informazioni ed elementi utili per le proprie valutazioni (lettera *f*)); fornisce pareri su questioni di propria competenza, d'ufficio o su richiesta di amministrazioni, enti interessati o società sportive professionistiche, e propone alle Autorità competenti, diverse dalla CONSOB, nonché alle Federazioni sportive nazionali o alle Leghe, l'attivazione di indagini conoscitive, secondo le rispettive competenze e secondo le regole e i principi stabiliti nei procedimenti disciplinari sportivi leghe professionistiche; (lettera *g*)); segnala agli organi competenti le violazioni riscontrate e trasmette la relativa documentazione (lettera *h*)); attiva forme di collaborazione con la CONSOB, con gli organismi competenti a emanare i principi contabili e con le organizzazioni rappresentative dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti (lettera *i*). Il comma 5 stabilisce che la Commissione presenta, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di sport sui risultati dell'attività svolta nell'anno precedente e sull'andamento degli equilibri economico-finanziari delle società sportive professionistiche. Il comma 6 specifica che la Commissione è dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria e che opera con indipendenza di giudizio e di valutazione. La Commissione è un organo collegiale, composto da un presidente e da sei componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tra i sei componenti, ve ne sono due di diritto: il Presidente dell'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) e il Direttore dell'Agenzia delle entrate, che possono delegare personale di qualifica dirigenziale di livello generale o equivalente appartenente alle relative istituzioni. Il Presidente e gli altri quattro componenti sono scelti tra magistrati contabili, professori universitari nelle materie economiche, giuridiche e finanziarie, avvocati del libero foro iscritti all'albo dell'ordine territorialmente competente, anche in elenchi speciali, e abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori o dottori commercialisti iscritti anche all'elenco dei revisori contabili da almeno 15 anni e con comprovata esperienza nel settore della revisione contabile societaria. Due tra i membri elettivi del collegio sono individuati nell'ambito di una rosa di cinque nominativi, proposti, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle Federazioni sportive nazionali interessate, d'intesa con le Leghe professionistiche di riferimento, oppure, trascorso il predetto termine di trenta giorni in assenza di proposta, dal CONI, entro un ulteriore termine di quindici giorni. Decorso inutilmente tali termini, l'Autorità politica delegata in materia di sport provvede di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La nomina del Presidente e dei quattro componenti elettivi è effettuata previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono a maggioranza dei due terzi dei componenti. È previsto che le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate e, in ogni caso, si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta. Il presidente e i componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi. La determinazione delle indennità spettanti al Presidente e ai componenti della Commissione è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Al funzionamento dei servizi e degli uffici della

Commissione sovrintende un segretario generale, che ne risponde al Presidente, che è organo della Commissione ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, su proposta del presidente della Commissione, per un mandato di durata quadriennale, rinnovabile in ogni caso e all'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il comma 7 reca disposizioni concernenti le modalità di funzionamento della Commissione. In particolare, si prevede che la Commissione deliberi, con proprio regolamento, le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente articolo. Si stabilisce che la Commissione provveda all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del contributo di cui al successivo comma 11, e che sia indipendente nell'utilizzare la propria dotazione finanziaria. La gestione finanziaria prevede l'approvazione di un bilancio di previsione, approvato dalla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, e di un rendiconto, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, soggetto al controllo della Corte dei conti. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione finanziaria sono stabiliti dal regolamento di cui al comma in esame, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni del bilancio di previsione. Bilancio e rendiconto sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Il comma 8 reca disposizioni in materia di personale della Commissione. In particolare, si prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sia istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione. Il numero dei posti previsti dalla dotazione organica non può eccedere le trenta unità, di cui due con qualifica dirigenziale non generale, quindici funzionari di ruolo e, in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, cinque funzionari e otto impiegati. L'assunzione del personale di ruolo avviene dal 1° gennaio 2025 per pubblico concorso. Al personale della Commissione si applica trattamento economico e giuridico applicato per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si prevede poi che, in sede di prima applicazione, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e sino all'immissione in ruolo del personale vincitore delle predette procedure, la Commissione si avvalga di un contingente di unità non superiore a quindici, scelte fra il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti e organismi pubblici e istituzionali, collocate in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. Nei limiti di tale contingente, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ai sensi del quale, nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta. Il personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, e si applica il trattamento accessorio del personale di ruolo della Commissione con oneri a carico della stessa. La Commissione non può avvalersi del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale in servizio presso la Commissione è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali e industriali. La Commissione può inoltre avvalersi di esperti secondo le regole stabilite dal proprio regolamento di organizzazione e funzionamento (comma 7). Relativamente all'anno 2024, si prevede che gli esperti, se a titolo oneroso, non possano eccedere il numero di 5 unità, nel limite di spesa complessivo di euro 200.000. Il comma 9 fa salvi, sino alla data di insediamento dell'organo collegiale della Commissione, gli atti posti in essere e le verifiche effettuate da parte degli organismi di controllo istituiti dalle

federazioni e preposti a garantire la regolarità delle iscrizioni ai rispettivi campionati. Tali atti e verifiche, a decorrere dalla medesima data di insediamento, cessano di operare. Restano ferme tutte le competenze diverse da quelle disciplinate nel presente articolo, che siano espressamente attribuite dalla normativa vigente alle amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori indicati. Il comma 10 reca le disposizioni volte ad individuare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione e dall'avvio della Commissione, quantificate in euro 1.700.000 euro per l'anno 2024. A tali oneri si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73¹. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali. Il comma 11 dispone in ordine alla copertura finanziaria delle spese per il funzionamento a regime della Commissione, a decorrere dall'anno 2025, specificando che è la stessa Commissione a provvedere all'autonoma gestione di tali spese. Le risorse a disposizione della Commissione sono individuate nelle seguenti: un contributo annuale della quota di euro 1.900.000 da parte delle Federazioni sportive di riferimento, ripartita in proporzione alla quota percentuale di contributi pubblici di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 630, destinati alle stesse Federazioni sportive nazionali (lettera a)); un contributo annuale, nella misura massima complessiva di euro 1.600.000, delle società sportive professionistiche sottoposte alla sua vigilanza, per una soglia massima dello 0,15 per cento del fatturato di ciascuna delle società, da calcolare sull'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle predette società professionistiche del relativo fatturato (lettera b)). Il comma 12 stabilisce le misure e le modalità di contribuzione annuale previste al comma 11, e le loro successive eventuali variazioni, che sono determinate con atto della Commissione, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui la Commissione si conforma e, in assenza di rilievi formulati nel termine, l'atto si intende approvato. Il comma 13 prevede che, alle minori entrate derivanti dal comma 11, lettera b), valutate in 590.000 euro per l'anno 2026 e 330.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

La lettera b), anche in questo caso novellando il decreto legislativo n. 36 del 2021, differisce dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024 il termine a decorrere dal quale si applicano le disposizioni in materia di istituzione, all'interno delle società sportive professioniste, di un organo consultivo rappresentativo delle tifoserie.

La RT annessa al DDL iniziale, in merito al costo del personale, afferma che il comma 8 prevede un costo di euro 364.621,29 per l'anno 2024 (da agosto) e di euro 1.986.768,41 annui a decorrere dall'anno 2025, come indicato in dettaglio nelle tabelle sottostanti.

In particolare, rappresenta che, per il personale di prestito, l'indennità di Presidenza è stata valorizzata al 70% in considerazione del fatto che, laddove detto personale

¹ L'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, ha istituito per il 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 86 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore delle società sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.

provena dal comparto Funzioni centrali ex ministeri allo stesso andrà riconosciuta, con oneri a carico della Commissione, solo la differenza tra l'indennità corrisposta dall'amministrazione di provenienza e quella di Presidenza.

Commissione sport	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile media	Retribuzione di risultato massima	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione risultato)	Retribuzione procapite totale lordo stato (A)	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B)=(A*3,78%)	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C=(A+B)*5,78%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e 5,78% CCNL 2022-2024	Unità	Oneri agosto - dic. 2024	Oneri a regime dal 2025	
DIRIGENTE II fascia	45.260,77	12.849,81	32.116,65	20.000,00	41.169,21	151.396,44	5.722,79	9.081,49	166.200,72	2	138.500,60	332.401,44	
Commissione sport	Stipendio 12 mensilità CCNL 2016-2018	13^ mens.	Indennità di Presidenza 12 mens. 70% per pers di prestito	Totale	Oneri riflessi	Totale retribuzione fondamentale lordo Stato unitario annuo	Retribuzioni accessorie FUP (Flessibilità - art. 15 CCNL) a.l. - Ind. Spec. Org. (art. 18 CCNL) a.l. comprensivo degli oneri	Totale retribuzione unitaria lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B)=(A*3,78%)	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C=(A+B)*5,78%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e 5,78% CCNL 2022-2024	Unità	Oneri agosto-dic 2024
A1 prestito	-		5.377,42	5.377,42	2.063,85	7.441,27	25.515,38	32.956,65	1.245,76	1.976,90		15	226.120,69
Commissione sport	Stipendio 12 mensilità CCNL 2016-2018	13^ mens.	Indennità di Presidenza 12 mens. 70% per pers di prestito	Totale	Oneri riflessi	Totale retribuzione fondamentale lordo Stato unitario annuo	Retribuzioni accessorie FUP (Flessibilità - art. 15 CCNL) a.l. - Ind. Spec. Org. (art. 18 CCNL) a.l. comprensivo degli oneri	Totale retribuzione unitaria lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B)=(A*3,78%)	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C=(A+B)*5,78%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e 5,78% CCNL 2022-2024	Unità	Oneri a regime dal 2025
A1molo	29.538,98	2.461,38	7.682,04	39.682,60	15.230,18	54.912,78	17.713,38	72.626,16	2.745,27	4.356,47		15	1.195.918,50
A1 prestito	-		5.377,42	5.377,42	2.063,85	7.441,27	25.515,38	32.956,65	1.245,76	1.976,90		5	180.896,55
B3 prestito	-		4.399,66	4.399,66	1.688,59	6.088,25	25.515,38	31.603,63	1.194,62	1.895,74		8	277.551,92
												totale	1.654.366,97
costo personale anno 2024	364.621,29												
costo personale anno 2025	1.986.768,41												

A tale costo va sommato quello degli Organi, relativi alle indennità del Presidente, dei quattro componenti non di diritto, e del Segretario generale, quantificate complessivamente in euro 519.035,55 per l'anno 2024 (da giugno) e in euro 889.774,09 annui a decorrere dall'anno 2025.

In particolare, il compenso per il Segretario generale è stato parametrato a quello di un capo dipartimento della PCM come da tabella seguente:

Commissione sport	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile media	Retribuzione di risultato massima	Oneri riflessi 38,38% (22,70% su retribuzione risultato)	Retribuzione procapite totale lordo stato (A)	Incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B)=(A)*3,78%	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C=(A+B)*5,78%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e 5,78% CCNL 2022-2024	Unità	Oneri giugno - dic. 2024	Oneri a regime dal 2025
Segretario Generale (costo parametrato a un Capo Dipartimento PCM)	57.892,87	37.593,20	95.000,00	34.600,00	84.422,75	309.508,82	11.699,43	18.565,84	339.774,09	1	198.201,55	339.774,09

Vanno altresì considerati i costi relativi agli altri oneri di funzionamento, valutati in base a una stima comparativa rispetto ad altri organi assimilabili per dimensioni e funzioni, e riparametrati sulla base delle specifiche e ridotte esigenze dell'introdotta Commissione che, per l'anno 2024 (da giugno) sono quantificati in euro 616.343,16, e, a decorrere dall'anno 2025, in euro 590.977,23 annui come segue.

Tipologia di spesa	Onere Annuo € 590.977,23
Servizi ausiliari	€ 61.681,26
Servizi itc e tlc	€ 370.000,00
Costi di rappresentanza, organizzazione	€ 8.018,56
Utenze e canoni di locazione	€ 70.045,53
Manutenzione ordinaria	€ 11.231,88
Altri servizi	€ 70.000,00

Per l'anno 2024 sono, infine, considerati i costi per eventuali incarichi ad esperti nel numero massimo di 5 e nel limite di spesa complessivo di 200.000 euro, ipotizzando un compenso medio per singolo incarico di euro 40.000 annuo al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione.

I costi complessivi - pari ad euro 1.700.000 per il 2024 e ad euro 3.467.519,73 - sono riepilogati nella tabella seguente.

RIEPILOGO ONERI		
	2024	dal 2025
personale	364.621,29	1.986.768,41
funzionamento	616.343,16	590.977,23
organi: Pres, Comp, SG	519.035,55	889.774,09
esperti	200.000,00	
	1.700.000,00	3.467.519,73

Ciò premesso e considerato, agli oneri derivanti dall'istituzione e dall'avvio della Commissione, pari a 1.700.000 euro per l'anno 2024, il predetto comma 10 dell'introdotta articolo 13-bis, prevede che si provveda mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto

dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Detta norma ha previsto un fondo con una dotazione di 86.000.000 di euro al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive connesse all'emergenza da COVID-19. Lo stesso fondo risulta, ad oggi, con una capienza residua pienamente sufficiente a coprire tali somme. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Per quanto riguarda gli oneri di funzionamento della Commissione a decorrere dall'anno 2025, quantificati, come detto, in euro 3.500.000 annui, il comma 11 dell'introdotta articolo prevede che agli stessi si faccia fronte mediante le contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza.

In particolare, la norma prevede che, per una somma complessivamente pari a 1.900.000,00 euro, si provveda con un contributo annuale da parte delle Federazioni sportive di riferimento delle società sportive professionistiche sottoposte ai controlli, ripartito proporzionalmente alla quota percentuale di contributi pubblici riconosciuti alle stesse Federazioni dall'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (lettera a). Per la parte residua, pari a euro 1.600.000, è previsto un contributo delle società sportive professionistiche sottoposte a vigilanza, per una soglia massima pari allo 0,15 per cento del fatturato di ciascuna di esse, calcolata sull'ultimo bilancio approvato (lettera b).

Il contributo di cui alla lettera b), in quanto obbligatorio, risulta deducibile dall'imposta versata delle società sportive professionistiche sottoposte a vigilanza, con conseguente minor gettito riconducibile a tali Enti. Sotto il profilo finanziario, considerando in un'ottica prudenziale l'importo massimo complessivo del contributo previsto dalla norma, pari a 1.600.000 euro, su base annua, si riportano di seguito gli effetti finanziari derivanti dalla deducibilità del contributo medesimo:

	2025	2026	dal 2027
IRES	0	-0,46	-0,26
IRAP	0	-0,13	-0,07
Totale	0	-0,59	-0,33

milioni di euro

Il comma 12 prevede che con atto della Commissione, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite le misure e le modalità di contribuzione annuale previste al comma 11.

Il comma 13 prevede la copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dal contributo delle società sportive professionistiche sottoposte a vigilanza, mediante

riduzione, per 590.000 euro per l'anno 2026 e 330.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

La lettera *b*) infine, interviene sull'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo in commento, che prevede che le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7 dello stesso decreto legislativo 36 del 2021 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024, disponendone la proroga al 1° luglio 2025. Il citato comma 7 dell'articolo 13, reca disposizioni in materia di tutela degli interessi dei tifosi all'interno delle società sportive professionistiche. In particolare, si dispone che le stesse prevedano, nei rispettivi atti costitutivi, organi consultivi partecipati da membri eletti dagli abbonati alle stesse società sportive con poteri di partecipazione indiretta all'assetto societario. La disposizione, che non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, si rende necessaria e urgente al fine di lasciare impregiudicata la sovranità del Parlamento al cui esame è sottoposto un disegno di legge vertente su analoga materia e che, se approvato definitivamente, assorbirebbe la disciplina recata dalla norma in esame.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Let.	Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziario				Fabbisogno				Indebitamento netto				
					2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	a)	Istituzione della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche	Personale	S	C	0,4				0,4	2,0	2,0	2,0	0,4	2,0	2,0	2,0
			Oneri del personale e del segretario generale - effetti riflessi	E	TC					0,2	1,0	1,0	1,0	0,2	1,0	1,0	1,0
		Istituzione della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche - organi		S	C	0,5				0,5	0,9	0,9	0,9	0,5	0,9	0,9	0,9
			Effetti riflessi	E	TC					0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4
		Istituzione della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche	Funzionamento	S	C	0,6				0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
			esperti	S	C	0,2				0,2					0,2		

Co.	Let.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto					
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027		
		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'art. 10, c. 3, del D.L. 73/20218 (contributo a fondo perduto spese sanitarie COVID-19)	E	EXT	1,7												
		Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, c. 2 del D.L. 154/2008	S	K					-1,7					-1,7			
		Contributo annuale da parte delle Federazioni sportive Nazionali, proporzionale ai contributi pubblici a loro destinati dall'art. 1, c. 630 della L. 145/2018	E	EXT						1,9	1,9	1,9			1,9	1,9	
		Contributo delle società sportive professionistiche sottoposte alla vigilanza della Commissione indipendente per la verifica del loro equilibrio economico e finanziario, con soglia massima dello 0,15 per cento del fatturato di ciascuna delle società	E	EXT						1,6	1,6	1,6			1,6	1,6	
			E	T			-0,5	-0,3				-0,5	-0,3			-0,5	-0,3
			E	T								-0,1	-0,1				-0,1
			S	C			0,1	0,1									
		Riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, c. 5 del D.L. 282/2004	S	C			-0,6	-0,3				-0,6	-0,3			-0,6	-0,3

Al riguardo, va preliminarmente evidenziato che la norma dispone l'istituzione di una Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, la quale provvede alla gestione delle spese di funzionamento nei limiti dei contributi previsti a carico delle Federazioni sportive e delle Società sportive, che si accompagna alla istituzione di un apposito ruolo del personale dipendente.

Per i profili di quantificazione, pur prendendo atto dei dati e dei parametri forniti dalla RT in merito agli oneri, si rende necessaria la richiesta di alcuni elementi di chiarificazione.

Con riguardo alla componente d'onere riferita agli Organi, si rileva che la RT si limita a indicarne l'importo complessivo, fornendo gli elementi di quantificazione solo in merito alla figura del Segretario generale consentendo di determinare solo in via

residuale l'importo concernente cumulativamente il Presidente e gli altri componenti. Si osserva inoltre che la RT afferma che l'indennità spetti oltre che al Presidente solo ai 4 componenti non di diritto, escludendo quindi i 2 componenti di diritto. Tuttavia, tale limitazione non è ricavabile dalle norme. A tale proposito, sarebbe auspicabile l'acquisizione di ulteriori elementi informativi che consentano di evidenziare compensi ed oneri spettanti al Presidente e ai componenti della commissione, fornendone, altresì, i sottostanti parametri e criteri di quantificazione².

Relativamente al calcolo degli oneri previsti per il personale in dotazione alla Commissione si verifica, in linea di massima, la prudenzialità dei parametri considerati dalla RT per la stima degli oneri previsti distintamente per le categorie professionali, comprensiva dell'incremento del 3,78% disposto all'esito della tornata contrattuale 2019-2021 e del 5,78% disposto per il triennio 2022-2024³, relativamente alla platea dei n.3 dirigenti (n. 2 di seconda fascia e n. 1 di prima fascia) e delle n. 15 unità di categoria A⁴.

In relazione agli oneri per contratti con "esperti", si osserva che essi sono contemplati solo per il 2024, mentre la norma non li esclude negli anni successivi, stabilendo soltanto un limite di spesa per il 2024.

Riguardo agli altri oneri di funzionamento, che la RT asserisce essere stati valutati in base a una stima di altri organi assimilabili per dimensioni e funzioni e riparametrati sulla base delle specifiche e ridotte esigenze dell'introdotta Commissione, oneri che, per

² Durante l'esame presso la Camera dei deputati, la rappresentante del Governo ha fatto presente che la misura dei compensi da riconoscere al Presidente e ai quattro componenti della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, istituita dall'articolo 13-bis del decreto legislativo n. 36 del 2021, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame, sarà determinata, nel rispetto di un limite di spesa annuo pari a 550.000 euro, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, previsto dal comma 6, quattordicesimo periodo, del citato articolo 13-bis. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino Giunte e Commissioni parlamentari, Commissione Bilancio, 10 luglio 2024.

³ In particolare, si segnala che per la posizione dirigenziale di I fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri (Segretario generale della Commissione), la retribuzione media annua indicata dal Conto Annuale è di 238.881 euro, di cui 66.224 euro per il trattamento fondamentale e 172.657 euro per trattamento accessorio. Relativamente alle n. 2 posizioni dirigenziali di II fascia, si rileva che il Conto Annuale indica una retribuzione media annua di 121.771 euro, di cui 48.570 euro per trattamento fondamentale e 73.201 euro per trattamento accessorio. Quanto alle unità da inquadrare nella categoria A, la retribuzione media annua è indicata in 64.745 euro, di cui 31.951 di trattamento fondamentale e 32.794 euro di trattamento accessorio. Si segnala che la figura del Segretario generale della Commissione è parametrata sulla posizione economica del Capo Dipartimento della PCM e non sulla semplice posizione dirigenziale di livello generale. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale al 2022, sul sito *internet* del Dipartimento; Presidenza del Consiglio dei ministri, Amministrazione trasparente, sez. personale, incarichi di vertice, retribuzioni annue.

⁴ Durante l'esame in prima lettura la rappresentante del Governo ha chiarito che il trattamento da applicare al personale proveniente dal comparto funzioni centrali è stato determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999 e dell'articolo 85, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativo al quadriennio normativo 2002-2005. Ai sensi delle richiamate disposizioni, il personale di prestito proveniente dal comparto ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse, mentre la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a riconoscere l'eventuale differenza tra l'ammontare dell'indennità corrisposta dall'amministrazione di provenienza e quello dell'indennità di Presidenza. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino Giunte e Commissioni parlamentari, Commissione Bilancio, 10 luglio 2024.

l'anno 2024 (da giugno) sono quantificati in euro 616.343,16, e, a decorrere dall'anno 2025, in euro 590.977,23 annui, andrebbero forniti i criteri e le ipotesi considerate ed esplicitati gli esempi relativi ad organismi analoghi presi in considerazione.

In relazione alle minori entrate derivanti dal contributo obbligatorio a carico delle società professionistiche, valutate in 590.000 euro per il 2026 e 330.000 euro annui a decorrere dal 2027, andrebbero esplicitati i criteri considerati nella stima e valutato l'inserimento dell'espresso richiamo alle clausole di monitoraggio degli oneri previste dai commi 12-12-*quater* dell'articolo 17 della legge di contabilità ai fini di prevederne gli eventuali interventi correttivi qualora gli oneri indicati dovessero risultare superiori a quelli stimati⁵.

Venendo poi ai profili inerenti la copertura finanziaria delle disposizioni, per quanto riguarda le risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, inerenti il Fondo per il riconoscimento di un contributo a fondo perduto per le associazioni sportive relativamente all'emergenza COVID, posto che la RT assicura riguardo alla loro disponibilità, non ci sono osservazioni⁶.

Parimenti non ci sono osservazioni circa la compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione dell'apposito Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali⁷.

Quanto alla disposta riduzione, per l'anno in corso, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, verificata l'esistenza delle necessarie disponibilità⁸, nulla da osservare.

⁵ Durante l'esame in prima lettura la rappresentante del Governo ha chiarito che la soglia massima del contributo posto a carico delle società sportive professionistiche sottoposte alla vigilanza della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, individuata dall'articolo 13-*bis*, comma 11, lettera b), del decreto legislativo n. 36 del 2021, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame, in misura pari allo 0,15 per cento del fatturato di ciascuna di esse, è stata determinata sulla base di un'analisi dei dati storici del medesimo fatturato e garantisce il raggiungimento di un introito complessivo annuo pari ad almeno 1.600.000 euro, assicurando un ampio margine di copertura anche in caso di fluttuazioni del fatturato delle società interessate. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino Giunte e Commissioni parlamentari, Commissione Bilancio 10 luglio 2024

⁶ Si tratta del Fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, avente una dotazione di 106 milioni di euro, in favore delle società sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI, operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2022 sono stati quindi individuati, ai sensi dell'articolo 10, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 73 del 2021, e dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2022, le modalità e i termini di accesso al Fondo e di erogazione delle risorse residue dello stesso, per un ammontare complessivo di 72.940.247,52 euro. Il conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2023 indica, nel pertinente capitolo di spesa del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, economie di spesa pari a 22.982.011,26 euro.

⁷ Capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Alla data del 12 luglio 2024 lo stanziamento definitivo di cassa per il 2024 era indicato in 148 milioni di euro, di cui 22,7 milioni accantonati in relazione a nuove leggi. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema DARTAMRT/RGS, interrogazione al 12 luglio 2024.

⁸ Si tratta del capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze che, nell'ambito del vigente bilancio triennale, presenta una dotazione iniziale pari a 197 milioni di euro per l'anno 2024 (di cui

Articolo 3 ***(Misure urgenti in materia di lavoro sportivo)***

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001:

- la lettera a), inserendo la lettera f)-*ter* nel comma 6, consente le prestazioni di lavoro sportivo da parte di dipendenti delle PPAA, fino all'importo complessivo di 5.000 euro annui sulla base della sola comunicazione preventiva, in luogo dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza prevista nell'assetto già vigente in tutti i casi di lavoro sportivo con corrispettivo;
- la lettera b), integrando il comma 11, prevede che, per le prestazioni di lavoro sportivo dei soggetti in questione, le comunicazioni di cui al primo periodo (relative ai compensi) siano effettuate entro i 30 giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.

Il comma 2 abroga la lettera a) dell'articolo 53, comma 2, del TUIR, di cui al DPR n. 917 del 1986, che qualifica come redditi da lavoro autonomo i redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato e da quello di collaborazione coordinata e continuativa.

Il comma 3 apporta le seguenti modificazioni al decreto legislativo n. 36 del 2021:

- la lettera a), modificando l'articolo 25, comma 6, terzo periodo, limita al caso di importo complessivo superiore a 5.000 euro annui (attualmente non è prevista una soglia di esclusione) la necessità della previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza per lo svolgimento da parte del dipendente di attività nell'ambito del lavoro sportivo;
- la lettera b), sostituendo il comma 2 dell'articolo 29, dispone che le prestazioni dei volontari sportivi di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a., purché questi ultimi individuino con proprie deliberazioni le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (nell'assetto previgente, il rimborso è consentito esclusivamente per specifiche spese documentate (relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto) sostenute solo in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza dello sportivo, senza limite, ovvero per spese oggetto di autocertificazione, nel limite di 150 euro mensili). Per i volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari, gli enti eroganti sono tenuti a comunicarne i loro nominativi e l'importo corrisposto a ciascuno attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'INPS e all'INAIL. La suddetta comunicazione è messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-*ter* del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché tramite il sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del medesimo codice dell'amministrazione digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni di riferimento. La norma conferma poi che i rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente. Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo 35, comma 8-*bis*, del decreto legislativo n. 36 del 2021 e

112 milioni di euro accantonati per nuove leggi), di 301.396.557 euro per l'anno 2025 e di 331.212.455 euro per l'anno 2026.

costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall'articolo 36, comma 6⁹.

La RT afferma che il comma 1, lettere a) e b), in ragione del suo carattere ordinamentale, non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Analogamente esclude che il comma 2 produca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, risolvendosi in un mero intervento di semplificazione della normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro sportivo, volto ad evitare ambiguità interpretative riguardo agli aspetti legati, in particolare, alla determinazione del reddito da lavoro sportivo, nelle forme del lavoro autonomo. Con riferimento ad esso, la **R. III** precisa che l'abrogazione ivi prevista si rende necessaria, in quanto la norma abrogata risulta priva di coordinamento formale con l'articolo 54 del TUIR, in materia di modalità di calcolo del reddito. Nello specifico, per effetto della misura in esame, in applicazione dei criteri di ordine generale, i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, richiamati nell'abrogata lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 del TUIR, se conseguiti nell'esercizio di attività, senza vincoli di subordinazione o diverse da quelle di collaborazione coordinata e continuativa, sono inquadrati come svolti in modo: "abituale", rientrando nell'ordinario reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR, con applicazione delle regole di determinazione di cui al successivo articolo 54, commi da 1 a 6-bis; "occasionale", e come tali riconducibili ai redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR, con applicazione delle regole di determinazione di cui al successivo articolo 71, comma 2. La misura mira a prevenire potenziali erronee comunicazioni in ambito contributivo in materia di lavoro sportivo, semplificandone gli adempimenti e stimolando il corretto assolvimento dei relativi obblighi, per impedire che, dal mancato coordinamento delle disposizioni sul lavoro sportivo con quelle in materia retributiva e fiscale possa derivare un rischio di potenziali violazioni.

Effetti onerosi vengono esclusi anche in relazione al comma 3. In particolare la **RT** ribadisce che la lettera b) prevede la possibilità di erogazione di rimborsi forfettari fino all'importo di 400 euro mensili a soggetti volontari, i quali operino nell'ambito di attività e manifestazioni sportive deliberate dalle Federazioni e Associazioni, in luogo della previgente previsione che prevedeva un limite di 150 euro mensili, finalizzato al rimborso di spese autocertificate, ove prestate fuori comune. Considerata la soglia di esenzione fiscale entro il limite di 5.000 euro annui e il limite massimo di 400 euro mensili, la norma non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto

⁹ L'articolo 35, comma 8-bis, del decreto legislativo n. 36 del 2021 prevede che per i lavoratori dell'area del dilettantismo, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, siano calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui.

Il comma 6 dell'articolo 36 del medesimo decreto legislativo prevede che i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro. In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).

conto che non risultano scontati effetti per rimborsi forfettari a soggetti volontari; ciò ferma restando la riconducibilità all'ambito del volontariato e la natura non sinallagmatica delle attività prestate. La stessa norma prevede, inoltre, a fini antielusivi, che le somme percepite dal volontario sportivo nell'ambito del dilettantismo, concorrano al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo 35, comma 8-*bis* e dall'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2021 (costituendo, pertanto, solo per la parte eccedente, base imponibile al relativo superamento).

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in relazione all'obbligo di comunicazione relativa ai rimborsi forfettari in commento (nominativi e importi) tramite apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, da rendere immediatamente disponibile all'INL, all'INPS e all'INAIL tramite la piattaforma digitale nazionale dati (PDND) e il sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC), andrebbero forniti ulteriori elementi di valutazione volti a confermare la neutralità finanziaria della disposizione, con specifico riguardo alle eventuali misure di rafforzamento delle dotazioni infrastrutturali di natura informatica, anche se va ricordato che la **rappresentante del Governo**, nella seduta del 10 luglio u.s. presso la V Commissione della Camera dei deputati, ha assicurato che agli adempimenti in questione si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione della circostanza che il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è già integrato con i sistemi dell'INPS e dell'INAIL, con i quali comunica in tempo reale in merito agli adempimenti in tema di lavoro sportivo.

Non vi sono osservazioni da formulare sulle modifiche al regime dei rimborsi forfettari, all'abrogazione di cui al comma 2 e all'alleggerimento del sistema autorizzatorio per lo svolgimento di attività in ambito sportivo da parte dei dipendenti di PP.AA..

Articolo 4

(Organizzazione della NADO Italia – Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia)

Il comma 1, per le finalità della Convenzione internazionale contro il *doping* nello sport, adottata il 19 ottobre 2005 a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO e ratificata dall'Italia ai sensi della legge n. 230 del 2007, nonché in conformità alle prescrizioni dettate dalla World Anti-Doping Agency (WADA), per le attività urgenti connesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali «Milano Cortina 2026», stabilisce che la NADO Italia, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia, è dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale agenzia tecnica indipendente, e, ferme restando le competenze in materia del Ministero della salute, continua a svolgere attività di vigilanza e controllo del rispetto della normativa sportiva antidoping secondo le prescrizioni della WADA e le relative disposizioni organizzative interne. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, la NADO Italia, per

l'esercizio delle sue funzioni, si avvale delle risorse umane della società Sport e salute S.p.a., alla quale versa il solo rimborso del relativo costo. I rapporti, anche finanziari e di gestione delle risorse, tra la NADO Italia e la società Sport e salute S.p.a. sono disciplinati da un contratto di servizio annuale. Nell'ambito della NADO Italia le funzioni giudicanti sono svolte dal Tribunale Nazionale Antidoping. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro della salute, sono approvate le modifiche al regolamento interno della NADO Italia, in coerenza con gli indirizzi della WADA, anche quanto alla nomina degli organi di amministrazione e del Presidente.

Il comma 2 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 1 della legge n. 145 del 2018:

la lettera a), integrando il comma 630, limita fino al 2025 l'applicazione del sistema di finanziamento del sistema sportivo nazionale che, nell'assetto già vigente, possiede natura permanente a decorrere dal 2019. Si ricorda che la suddetta disciplina prevede che, a decorrere dall'anno 2019 (e, ora, sino al 2025), il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Sport e salute Spa sia stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive;

la lettera b), aggiungendo il comma 630-bis, dispone che a decorrere dal 2026, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della società Sport e salute Spa e dell'Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia (NADO Italia), resta fissato nella misura annua del 32% delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive.

Le risorse di cui al primo periodo sono destinate:

al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui (senza modifiche rispetto all'assetto attuale, definito al comma 630 e valido fino al 2025), per il finanziamento delle spese relative al suo funzionamento e alle sue attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana;

nella misura di 7,7 milioni di euro annui alla NADO Italia, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia (nuova finalità di spesa);

per una quota non inferiore a 355,3 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa (con una riduzione di 7,7 milioni di euro annui rispetto a quanto previsto nell'assetto già vigente a decorrere dal 2019);

per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639 della legge di bilancio per il 2019 (nessuna variazione rispetto all'assetto attuale), relativi alla regolazione contabile sui concorsi per pronostici sportivi destinati a Sport e salute S.p.A.

Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 272,3 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa (con una riduzione di 7,7 milioni di euro annui rispetto a quanto previsto nell'assetto già vigente a decorrere dal 2019).

Il comma 3 autorizza per l'attuazione del comma 1 la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 e di 7,7 milioni annui a decorrere dall'anno 2025.

Il comma 4 provvede alla copertura degli oneri di cui al comma 3:

a) per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per

effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021¹⁰. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 4 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008;

b) per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004;

c) a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle risorse destinate alla NADO Italia ai sensi dell'articolo 1, comma 630-bis, della legge n. 145 del 2018, inserito dal comma 2, lettera b), del presente articolo.

La RT ribadisce che la stima dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è pari a 7,7 milioni di euro annui. A tal fine, il comma 3 dell'articolo autorizza la spesa di 4 milioni per l'anno 2024 e, appunto, di 7,7 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, secondo la tabella di seguito riportata e riepilogativa del dettaglio della stima dei costi annuali di NADO Italia. L'importo è stato definito in considerazione dei costi storicamente sostenuti da NADO Italia e dell'evoluzione delle attività di controllo antidoping.

Per il rateo di spesa riferito all'anno 2024, la stima è stata effettuata calcolando le varie componenti di costo mantenendo le medesime quote percentuali considerate per l'onere annuo.

Voce	€
Costi di funzionamento (collaborazioni, acquisto beni e servizi, viaggi)	1.120.000 €
Costi controlli Antidoping	5.050.000 €
Costi del personale	1.300.000 €
Affitto sede +Facility Management, utenze ecc	160.000 €
Servizi gestione personale e payroll, AFC, legale	70.000 €
Totale Costi	7.700.000 €

Per quanto attiene ai profili di copertura, dopo averne ribadito il contenuto, la RT assicura la sussistenza delle necessarie disponibilità, sia in relazione al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari che al Fondo ISPE.

La lettera c), infine, dispone che, a decorrere dall'anno 2026, tale somma sia reperita ai sensi di quanto previsto dal comma 2, lettera b), ovvero a valere sul meccanismo di finanziamento in favore del movimento sportivo nazionale previsto dai commi 630 e seguenti della legge n. 145 del 2018 (Bilancio per il 2019).

¹⁰ Si rammenta che l'articolo 10, comma 3, del decreto legge n. 73 del 2021, ha istituito per il 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 86 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore delle società sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici;

Il predetto comma 2, infatti, interviene su tale sistema di finanziamento (o “autofinanziamento”), introdotto appunto dal legislatore con la legge di bilancio 2019 (unitamente ad una ridefinizione delle competenze tra le istituzioni del sistema sportivo) e che assicura al sistema sportivo, a decorrere dall’anno 2019, un contributo fisso, stabilito nella misura annua del 32% delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF in diversi settori di attività connessi con la pratica dello sport (gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive). La RT ribadisce infine il contenuto del nuovo riparto delle risorse in questione.

La **rappresentante del Governo**, nella seduta del 10 luglio della V Commissione della Camera dei deputati, ha poi rappresentato che le risorse affluite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021 sono già state versate all'entrata del bilancio dello Stato, in misura complessivamente pari a 5,7 milioni di euro, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma 10, del decreto legislativo n. 36 del 2021, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame, e dal comma 4, lettera a), del presente articolo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto					
					2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027		
3		Attribuzione di risorse a NADO Italia (Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia) per attività di vigilanza e controllo del rispetto della normativa sportiva antidoping, anche connesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali “Milano Cortina 2026”	S	C	4,0	7,7	7,7	7,7										
3		Attività di vigilanza e controllo del rispetto della normativa sportiva antidoping svolte da NADO Italia (Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia), anche connesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali “Milano Cortina 2026” - personale	S	C					0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	1,3	1,3	1,3		

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
					2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
3		Attività di vigilanza e controllo del rispetto della normativa sportiva antidoping svolte da NADO Italia (Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia), anche connesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali "Milano Cortina 2026" - personale - effetti riflessi	E	TC					0,3	0,6	0,6	0,6	0,3	0,6	0,6	0,6
3		Attività di vigilanza e controllo del rispetto della normativa sportiva antidoping svolte da NADO Italia, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia, connesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali "Milano Cortina 2026" - spese di funzionamento	S	C					3,3	6,4	6,4	6,4	3,3	6,4	6,4	6,4
4	a)	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'art. 10, c. 3, del D.L. 73/20218 (contributo a fondo perduto spese sanitarie COVID-19)	E	EXT	4,0											
4	a)	Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, c. 2 del D.L. 154/2008	S	K					-4,0				-4,0			
4	b)	Riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, c. 5 del D.L. 282/2004	S	C		-7,7				-7,7				-7,7		
2	b)	Riduzione delle risorse destinate alla "Sport e salute Spa", ai sensi dell'art. 1, c. 630 della L. 145/2018	S	C			-7,7	-7,7			-7,7	-7,7			-7,7	-7,7

Al riguardo, premesso che la NADO Italia, organizzazione nazionale *antidoping*, articolazione funzionale dell'Agenda mondiale *antidoping* (WADA), non è ricompresa nell'elenco ISTAT delle PP.AA. rilevanti per la contabilità nazionale, si ricorda, con riferimento alle disposizioni che disciplinano le attività della NADO Italia, che la **rappresentante del Governo** ha segnalato che "la quantificazione degli oneri relativi alle spese di personale della medesima Organizzazione, in misura pari a 0,7 milioni di euro nell'anno 2024 e a 1,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, è stata effettuata sulla base degli elementi e dei dati relativi al costo annuale del lavoro del personale dipendente della società Sport e salute Spa attualmente a servizio della NADO

Italia, che ammonta a complessivi 1.198.974,00 euro annui. Per quanto attiene alle qualifiche del personale di cui si avvarrà o continuerà ad avvalersi la NADO Italia e alle modalità di utilizzo del medesimo personale, fa presente che la medesima Organizzazione procederà in autonomia alla definizione del proprio assetto organizzativo, anche al fine di uniformarsi alle linee guida formulate dalla WADA, individuando i propri fabbisogni in termini di risorse e competenze e provvedendo alla selezione del personale in conformità alle procedure seguite da Sport e salute Spa”. Pertanto alla luce dei dati di dettaglio forniti dalla RT sui costi per i controlli, le sedi e il funzionamento, nonché delle informazioni aggiuntive appena riportate, non vi sono osservazioni sulla congruità dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 3, che rappresenta comunque un limite di spesa.

Per i profili di copertura, non vi sono osservazioni circa la sussistenza delle risorse sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, atteso che da un’interrogazione alla banca dati della RGS emerge che, alla data dello scorso 1° luglio, sul relativo capitolo residuano risorse disponibili, per l’anno 2024, in misura pari a oltre 79,7 milioni di euro e che tale disponibilità risulta adeguata a far fronte anche alle riduzioni previste dall’articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso articolo 13-bis, comma 10, e dall’articolo 16, comma 2, del presente provvedimento.

Anche per quanto attiene alla copertura per il 2025, individuata a valere sulle risorse del Fondo ISPE, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del MEF, non vi sono osservazioni, atteso che esso presenta una dotazione iniziale di bilancio pari a quasi 301,4 milioni di euro per il 2025 e che la **rappresentante del Governo** ha assicurato la disponibilità delle necessarie occorrenze, senza nocimenti per la realizzazione di interventi già programmati a valere sul Fondo oggetto di riduzione.

Infine, in relazione alla rimodulazione delle destinazioni delle somme destinate al finanziamento del movimento sportivo nazionale (che restano nel complesso invariate), si prende atto dell’asserzione resa dalla **rappresentante del Governo**, che ha escluso che “dalla riduzione, a decorrere dall’anno 2026, delle risorse destinate dalla società Sport e salute Spa al finanziamento di enti operanti in campo sportivo, per effetto della novella di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b), [...] deriveranno effetti pregiudizievoli per la funzionalità di enti rientranti nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, quali i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, anche considerando che le variazioni annuali dei contributi riconosciuti a tali ultimi enti non risultano correlate all’ammontare complessivo dei contributi ripartiti annualmente tra gli enti beneficiari”.

Articolo 5

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport)

Il comma 1 sostituisce il secondo periodo dell’articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevedendo che per le società di calcio professionistiche diverse dalle società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati gli incarichi alle società di revisione legale hanno la durata di tre esercizi e non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se

non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dei precedenti. Le società calcistiche quotate in borsa sono quindi esentate dal limite massimo dei tre esercizi consecutivi, e dal divieto di rinnovo o di nuovo conferimento prima dei tre anni dalla cessazione dei precedenti incarichi.

Il comma 2, inserisce il comma 5-ter.1 all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, attribuendo all'amministratore delegato della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1-bis - con i poteri (sostitutivi ed esercitati anche per mezzo di ordinanze) di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato può avvalersi delle strutture della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al decreto-legge n. 16 del 2020 è quindi aggiunto l'Allegato 1-bis, che elenca le seguenti opere complementari in ambito sportivo, tutte situate in Lombardia, per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» quale commissario straordinario:

- Stelvio Alpine Centre Lotto 1 - Adeguamento tracciati di gara;
- Stelvio Alpine Centre Lotto 2 - impianto di innevamento e cablaggio/cronometraggio;
- Nuovo impianto a fune per l'arroccamento a servizio della venue di gara "Stelvio Alpine Centre" a Bormio (SO);
- Livigno Snow Park;
- Livigno Snow Park - Bacino ed impianto di innevamento;
- Livigno Aerials & Moguls.

La RT, in merito al comma 1, afferma che, in considerazione della sua natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo riferita ad adempimenti in ambito contabile a esclusivo carico delle società professionistiche di calcio, che vi provvedono nell'ambito delle proprie risorse.

Per quanto riguarda il comma 2, la RT, oltre a ribadire il contenuto della norma precisa che in relazione all'intervento "Stelvio Alpine Centre Lotto 1 - Adeguamento tracciati di gara", l'intervento riguarda la realizzazione di una serie di interventi lungo la pista Stelvio per un generale upgrade delle condizioni di sicurezza e miglioramento delle aree di partenza delle varie discipline. Il progetto, in sintesi, prevede:

- miglioramento delle zone di partenza di tutte le discipline, con la realizzazione, solo per le partenze discesa libera e slalom, di nuovi manufatti che diventeranno i simboli della pista;
- sistemazione del tratto finale della pista, con allargamento della stessa, per il nuovo tracciato di slalom speciale, per consentire l'attività combinata slalom-discesa;
- implementazione degli standard di sicurezza, con l'allargamento localizzato della pista in alcuni punti più significativi della stessa, il riposizionamento delle reti di protezione tipo A e l'installazione di nuove reti di protezione di tipo A;
- riqualifica del tunnel sciabile di attraversamento della pista in località Fontanalunga per risolvere l'attuale interferenza dello stesso con il tracciato di gara;

- demolizione della ex torre arrivi, in corrispondenza alla parte bassa della parte bassa della pista;
- riqualifica dell'impianto di illuminazione esistente, con sostituzione degli esistenti proiettori a joduri con nuovi proiettori a LED e spostamento di alcuni dei pali esistenti in funzione del nuovo lay-out della pista.

In relazione all'intervento "Stelvio Alpine Centre Lotto 2 - impianto di innevamento e cablaggio/cronometraggio", la RT rappresenta che le opere da realizzare riguardano il miglioramento dell'impianto di innevamento esistente per adeguarlo agli standard richiesti dalle federazioni per la preparazione della pista di gara. Nell'intervento è inoltre compreso anche la realizzazione di un nuovo impianto di cablaggio ed un nuovo impianto di cronometraggio.

In relazione al progetto "Nuovo impianto a fune per l'arroccamento a servizio della venue di gara "Stelvio Alpine Centre" a Bormio (SO), precisa che l'intervento riguarda la realizzazione di un nuovo impianto funiviario per la tratta Bormio-Ciuk. Ad ottobre 2023 è stato sviluppato uno studio di fattibilità condiviso con i comuni di Bormio e Valdisotto con il quale è stata individuata la soluzione tecnica. Si procederà con la elaborazione di un PFTE e con il relativo appalto integrato per realizzare l'opera nel 2025.

Per quanto concerne il progetto "Livigno Snow Park", evidenzia che l'area oggetto del presente intervento è collocata sul versante orientale della valle di Livigno, nel comprensorio commerciale di Mottolino Fun Mountain, ed andrà ad ospitare le piste per le discipline di snowboard. Il nome della venue Olimpica sarà Livigno Snow Park (LSP). Il progetto prevede la sistemazione del pendio per la collocazione delle 4 piste sede di gara:

- Cross
- Half Pipe
- Slope Style
- Slalom Gigante Parallelo (PGS)

e la realizzazione di un impianto di risalita – tipo seggiovia – a servizio delle sole piste di gara.

Per quanto riguarda il progetto "Livigno Snow Park - Bacino ed impianto di innevamento" l'intervento prevede la realizzazione del Bacino e dell'impianto di innevamento a servizio della Venue Livigno snow Park.

Infine, in relazione al progetto "Livigno Aerials & Moguls", la RT precisa che lo stesso prevede la realizzazione dei lavori di modellazione delle piste di Aerials & Moguls.

In relazione alle sopra descritte opere di cui all'Allegato A, rappresenta che le stesse sono tutte integralmente finanziate con risorse stanziata a legislazione vigente (come espressamente evidenziato nell'Allegato 1 al citato d.P.C.M. dell'8 settembre 2023). Pertanto, l'ambito di operatività del Commissario nominato per i citati interventi è

circoscritto ai lotti funzionali o alle attività integralmente finanziate a legislazione vigente.

La RT, infine, riporta una tabella con i dettagli degli interventi, i relativi codici unici di progetto (CUP), i cronoprogrammi delle attività e l'importo dell'investimento per ciascun progetto per un totale di 117,2 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in merito al comma 1, atteso il carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

Con riferimento al comma 2, considerato che al commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e che egli può avvalersi delle strutture della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non si hanno osservazioni da formulare.

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Articolo 6

(Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità)

L'articolo prevede - in via straordinaria e transitoria - norme per il potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Nello specifico, il comma 1, per far fronte alla carenza di docenti specializzati sul sostegno, interviene introducendo, sino al 31 dicembre 2025, in aggiunta all'offerta formativa delle università, una nuova offerta formativa di specializzazione sul sostegno, erogata da INDIRE, e dedicata, in base al comma 2, a coloro che abbiano prestato servizio su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti. Al fine dell'attivazione di tali percorsi, il comma 3 prevede che il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, definisca il profilo professionale del docente "specializzato", i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei percorsi, i costi massimi (dei predetti percorsi), nonché l'esame finale e la composizione della relativa commissione esaminatrice. A tal fine, il comma 4 stabilisce che il Ministero dell'istruzione e del merito individui, ogni anno, sino al 31 dicembre 2025, il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità. Tale fabbisogno è individuato, per ciascun grado di istruzione, sulla base della programmazione degli organici del personale docente delle scuole del Sistema nazionale di istruzione. Se le domande di partecipazione ai percorsi eccedono il fabbisogno l'accesso ai percorsi è regolato sulla base dei criteri individuati con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al precedente comma 3.

Il comma 5 prevede che all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT annessa al disegno di legge iniziale riferisce sul comma 1 che esso è volto al potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. A tal fine, la disposizione prevede che, per sopperire all'attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, in aggiunta ai percorsi universitari "TFA sostegno", che rimangono affidati ordinariamente alle università, la specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità potrà essere conseguita, sino al 31 dicembre 2025, anche mediante il superamento di percorsi attivati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE). Quest'ultimo, in particolare, è un ente di ricerca di diritto pubblico che da anni vanta una consolidata esperienza nella formazione del personale della scuola e avrà il compito di organizzare i percorsi formativi per il conseguimento della specializzazione sul sostegno provvedendovi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, come espressamente previsto al comma 5.

I medesimi percorsi potranno rimangono affidati ordinariamente alle università autonomamente o in convenzione con l'INDIRE.

Il comma 2 individua la platea dei destinatari dei predetti percorsi, ovvero coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti. Nello specifico, l'intervento è destinato a una platea di docenti che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti e che, ad oggi, ammonta a 71.788.

Il comma 3 dispone che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previo parere del Ministero dell'università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto, sono definiti il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti e le modalità di erogazione dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei nuovi percorsi, i costi massimi, l'esame finale e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale, a cui partecipa un componente esterno designato dall'Ufficio scolastico regionale scelto tra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Detta partecipazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la partecipazione del componente esterno designato dall'USR rientra nel contesto dei compiti istituzionali, per i quali non spetta alcun compenso aggiuntivo in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti.

Al comma 4 viene previsto che il Ministero, ogni anno, sino al 31 dicembre 2025, individui il fabbisogno del personale docente specializzato, con le modalità ivi previste. Tale fabbisogno viene individuato per ciascun grado di istruzione sulla base della programmazione degli organici del personale docente delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

Pertanto, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché è espressamente previsto che gli oneri di partecipazione ai nuovi percorsi sono posti integralmente a carico dei partecipanti e le amministrazioni coinvolte provvederanno agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che le disposizioni prevedono che, fino al 31 dicembre 2025, l'INDIRE attivi dei percorsi di formazione di specializzazione sul sostegno e che gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo siano posti a carico dei partecipanti, non ci sono particolari osservazioni.

Articolo 7

(Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per coloro che hanno superato un percorso formativo sul sostegno all'estero, in attesa di riconoscimento)

Il comma 1 prevede che coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano superato, presso una università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente nel territorio dell'Unione europea, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità e hanno pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero abbiano in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge, possano iscriversi ai percorsi di formazione, riferiti a un solo grado di istruzione, attivati dall'INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, e definiti dal decreto di cui al comma 3, se, contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.

Il comma 2 stabilisce che con il superamento dei percorsi di formazione attivati ai sensi dell'articolo in esame si consegue un solo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto.

Il comma 2-bis dispone che la rinuncia all'istanza di riconoscimento di cui al comma 1 non ha effetto sullo scioglimento della riserva prevista per aggiornamento, trasferimento e nuovo inserimento in una graduatoria provinciale per le supplenze e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, né sulle procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero, e non comporta la revoca degli incarichi già conferiti con contratto a tempo indeterminato o determinato a coloro che sono ammessi al percorso formativo. Il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, conseguito in Italia, anche ai sensi del presente articolo, successivamente al titolo estero di cui si è chiesto il riconoscimento, è valido anche ai fini del consolidamento della posizione eventualmente acquisita dal docente, nell'ambito delle procedure volte alla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, con riserva di riconoscimento del titolo di formazione conseguito all'estero di cui al comma 1.

Il comma 3 dispone che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, siano definiti i criteri di ammissibilità dei percorsi formativi su sostegno didattico agli alunni con disabilità e i corrispondenti requisiti di qualità, nonché i contenuti dei percorsi attivati dall'INDIRE o dalle università, riferiti ai diversi gradi di istruzione. Con il decreto sono altresì definiti le modalità di attivazione dei percorsi di

cui al comma 1, i costi massimi, le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione, l'esame finale dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale, alla quale partecipa un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale, scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. È stabilito che gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo siano posti a carico dei partecipanti.

Il comma 4 prevede, infine, che all'attuazione del presente articolo si provvede con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT annessa al disegno di legge iniziale riferisce sul comma 1 che, in sede di prima applicazione, l'iscrizione ai "percorsi INDIRE" è consentita anche a coloro che hanno il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito presso una università estera legalmente accreditata nel paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio dell'Unione europea, una qualifica professionale e hanno pendente, oltre i termini di legge, il procedimento di riconoscimento del titolo di formazione o hanno in essere un contenzioso amministrativo per mancata conclusione, entro i termini di legge, del procedimento, se, contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno. Lo stesso comma 1 descrive le modalità di erogazione dell'offerta formativa di tali percorsi, il cui superamento consente di conseguire un solo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto come stabilisce il comma 2.

In merito alla platea dei destinatari dell'attività di formazione svolta dall'INDIRE e, quindi, dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i possessori di titolo conseguito all'estero, in attesa di riconoscimento, la RT rappresenta che ad oggi il Ministero ha in carico 11.255 richieste relative al sostegno. Conseguentemente, la platea dei destinatari dei percorsi di formazione INDIRE deve essere parametrata a tali 11.255 istanze alle quali andranno sottratte quelle oggetto di provvedimento espresso di rigetto ad oggi ammontanti a 50.

Il comma 3 prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definiti i criteri di ammissibilità dei titoli e i corrispondenti requisiti di qualità, nonché i contenuti formativi dei percorsi e alle distinte tipologie dei titoli, le modalità di attivazione dei percorsi, i costi massimi, le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, nonché l'esame finale dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice a cui partecipa un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale scelto tra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Detta partecipazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la partecipazione del componente esterno designato dall'USR rientra nel contesto dei compiti istituzionali, per i quali non spetta alcun compenso aggiuntivo in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Pertanto, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché è espressamente previsto che gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono posti integralmente a carico dei partecipanti e le amministrazioni coinvolte provvederanno ai relativi adempimenti, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente come espressamente previsto al comma 4.

Le modifiche ed integrazioni apportate nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura sono al momento sprovviste di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto che gli oneri connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei corsi sono espressamente posti a carico dei partecipanti, che la partecipazione alla predetta commissione esaminatrice del rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale (USR) rientra nell'esercizio delle sue funzioni e che le altre attività amministrative da porre in essere per l'attuazione delle norme rientrano tra i compiti istituzionali del Ministero dell'istruzione e del merito, nulla da osservare.

Nel complesso, in considerazione del carattere ordinamentale delle disposizioni e tenuto conto che le stesse incidono sui posizionamenti in graduatoria e sui requisiti dei docenti, confermando le posizioni già acquisite ai sensi della legislazione vigente, senza incidere sul numero delle immissioni in ruolo né sul conferimento degli incarichi, non ci sono osservazioni.

Articolo 7-bis

(Riordino dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa)

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura¹¹ e prevede il riordino dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).

Il comma 1 ridefinisce le funzioni svolte da INDIRE inserendo nell'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011 il comma 1-bis, con cui si prevede che, in raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito, l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) assolva alle seguenti funzioni: a) ricerca educativa e sostegno dei processi di innovazione pedagogico-didattica nelle istituzioni scolastiche; b) formazione e aggiornamento del personale della scuola ai sensi della normativa vigente, compresa l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge n. 71 del 2024, esclusivamente nei limiti temporali ivi previsti; c) sviluppo dei servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione; d) collaborazione alla realizzazione degli interventi in materia di sistemi nazionali di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore; e) progettazione e sviluppo di specifici strumenti e attività tesi al miglioramento delle prestazioni professionali del personale della scuola e dei livelli di apprendimento degli studenti; f) sviluppo di

¹¹ Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 11 luglio 2024, pagina 35.

ambienti e servizi di didattica telematica (e-learning) volti a favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di modelli e materiali a sostegno dei processi di innovazione digitale della didattica e dello sviluppo dell'autonomia scolastica; g) ausilio alla realizzazione degli obiettivi del sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche e formative nella ricerca di nuove metodologie didattiche nonché nella definizione e nell'attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti; h) supporto ai processi di innovazione delle attività amministrative delle istituzioni scolastiche; i) supporto ai processi di innovazione delle istituzioni scolastiche nelle azioni per l'inclusione degli alunni con disabilità e per la riduzione dei divari territoriali e delle fragilità negli apprendimenti degli studenti; l) di agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+), con riferimento alle attività di competenza del Ministero dell'istruzione del merito, e, in raccordo con il Ministero dell'università e della ricerca, con riferimento alle attività di competenza di quest'ultimo; m) supporto alla realizzazione degli obiettivi del sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, anche mediante consulenza tecnica al Comitato nazionale ITS Academy, ai sensi degli articoli 10, comma 7, e 13 della legge n. 99 del 2022; n) supporto, ai sensi degli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo n. 59 del 2017, alle attività della Scuola di alta formazione dell'istruzione, con particolare riferimento alla formazione in servizio incentivata e alla valutazione degli insegnanti; o) supporto alla realizzazione e allo sviluppo del sistema coordinato per la promozione e il potenziamento della cultura umanistica e della conoscenza e della pratica delle arti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 60 del 2017.

Il comma 2 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia nominato un commissario straordinario in possesso di comprovate competenza e professionalità, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia. È stabilito che il compenso del commissario straordinario sia determinato ai sensi dell'articolo 47, comma 7, del decreto-legge n. 36 del 2022 (legge n. 79 del 2022). Gli organi dell'INDIRE, a eccezione del collegio dei revisori dei conti, decadono all'atto della nomina del commissario straordinario.

Il comma 3 prevede, poi, che il commissario straordinario, per la durata dell'incarico, assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione degli organi decaduti ai sensi del medesimo comma.

Il comma 4 stabilisce che il commissario straordinario adotti, entro novanta giorni dal suo insediamento, il nuovo statuto dell'INDIRE, da trasmettere al Ministero dell'istruzione e del merito e al Ministero dell'università e della ricerca, che esercitano il controllo di legittimità e di merito. I nuovi organi dell'INDIRE sono costituiti entro trenta giorni dalla data in cui il nuovo statuto acquista efficacia. Il commissario straordinario rimane in carica fino alla nomina del nuovo Presidente dell'INDIRE.

Il comma 5 a fini di coordinamento con quanto disposto in particolare dalla lettera g) del nuovo comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, prevede l'abrogazione dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013.

Il comma 6 prevede che all'articolo 50, comma 1 e all'articolo 51-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999 la parola «individuabile» è sostituita da «individuato». Per effetto di tale modifica, le disposizioni richiamate, dedicate alla definizione rispettivamente delle aree funzionali del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca, l'INDIRE non è più solamente individuabile ma è effettivamente individuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca, fermo restando che la nomina dei relativi presidenti e componenti dei consigli di amministrazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009, è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

Il comma 7 reca la clausola di invarianza s supporto del riordino, prevedendo che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per cui

l'INDIRE provvede alla ridefinizione organica delle proprie competenze con le sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo è al momento sprovvisto di **RT**

Durante l'esame in prima lettura¹², il **rappresentante del Governo** in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, ha confermato che l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa potrà svolgere le nuove funzioni ad esso attribuite dalla disposizione in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, costituendo esse una mera specificazione ed attualizzazione di quelle di fatto in gran parte già svolte dal medesimo Istituto.

Al riguardo, posto che le disposizioni stabiliscono il riordino dell'INDIRE con la nomina di un commissario straordinario e la previsione di una clausola di invarianza, si rammenta che il comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità prescrive che ogni qualvolta nuove norme si accompagnano a clausole di neutralità le stesse debbano accompagnarsi ad RT recanti l'illustrazione dei dati e degli elementi che siano idonei a comprovarne la sostenibilità. In caso contrario, risolvendosi in mere affermazioni di "principio" prive di dimostrata fondatezza.

Articolo 8

(Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno)

L'articolo al comma 1 sostituisce il testo del comma 3 dell'articolo 14 del dl.gs. 66/2017 e prevede che, al fine di agevolare la continuità educativa e didattica, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato al docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilità del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l'accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato.

Il comma 3-*bis*, introdotto dalla disposizione in commento, prevede che la procedura di cui al citato comma 3 si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale docente:

- a) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 124 del 1999 (che prevede che, al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso e che una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno), avendo svolto tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado, valutate ai sensi dell'articolo 11,

¹² Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, Commissione Bilancio, 15 luglio 2024, pagina 11-12.

comma 14, della medesima legge (il quale prevede che il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale);

- b) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 296 del 2006 (graduatorie ad esaurimento, c.d. GAE), o nelle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge n. 124 del 1999 (graduatorie provinciali per le supplenze, c.d. GPS).

Il comma 2 chiarisce che le modalità di attuazione delle misure di cui al presente articolo siano definite con il decreto ministeriale, avente natura regolamentare, con il quale, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge n. 124 del 1999, è disciplinato il conferimento delle supplenze annuali e temporanee. Nel contempo, è disposto che, nelle more dell'adozione del regolamento di cui al periodo precedente, per l'anno scolastico 2025/2026, le modalità di attuazione delle misure di cui all'articolo in esame sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito avente natura non regolamentare.

La RT annessa al DDL iniziale rileva sul comma 1 che si limita a modificare il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, al fine di garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno. Si prevede, infatti, che, nell'ambito dell'assegnazione delle supplenze con durata fino al 31 agosto o al 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento, i docenti che sono stati in servizio su posto di sostegno nell'anno scolastico precedente, qualora rientrino nel numero dei nominandi, possano essere confermati con precedenza assoluta sul medesimo posto, ferma restando la disponibilità del posto e fatte salve le operazioni relative al personale con contratto a tempo indeterminato. La conferma, su base volontaria, avviene su richiesta della famiglia previa valutazione da parte del dirigente scolastico dell'interesse del discente e viene disposta prioritariamente nei confronti dei docenti in possesso dello specifico titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili. Alle stesse condizioni, sempre nell'ambito dell'assegnazione delle supplenze con durata fino al 31 agosto o al 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento, possono essere confermati anche i docenti privi del titolo di specializzazione, inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per posti di sostegno, attualmente previste, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, della legge n. 124 del 1999, dall'O.M. n. 112 del 2022. Da ultimo, la conferma può riguardare anche chi ha svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuato dagli elenchi dei non specializzati delle Graduatorie ad esaurimento o delle Graduatorie provinciali per le supplenze. La proposta normativa, che si riferisce esclusivamente ai docenti a tempo determinato, ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la continuità didattica è garantita nell'ambito delle facoltà assunzionali già autorizzate.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, alla luce del carattere essenzialmente ordinamentale delle norme e considerato che, come risulta dalla RT, la continuità didattica è in ogni caso garantita nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate ai sensi della legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Articolo 8-bis
(Disposizioni in materia di titoli per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura,¹³ interviene sulla disciplina in materia di accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia, disponendo, con norma transitoria, che continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia, la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe L-19 (senza indirizzo specifico), e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria (senza il corso di specializzazione integrativo), classe LM-85-*bis*, purché conseguite entro l'anno accademico 2018/2019. Al contempo, si prevede che continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 65 del 2017, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.

Articolo 9
(Disposizioni urgenti in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità e di formazione dei docenti referenti per il sostegno)

Il comma 1, al fine di assicurare il completamento entro il 31 dicembre 2024 della formazione dei soggetti indicati nella tabella di cui all'allegato B al presente decreto¹⁴, coinvolti nella predisposizione, organizzazione e attuazione dei procedimenti di valutazione di base, di valutazione multidimensionale e di redazione dei progetti di vita di cui ai Capi II e III del decreto legislativo n. 62 del 2024, ivi inclusi i docenti referenti per il sostegno, individua i seguenti territori, a livello provinciale, in cui avviare le attività di sperimentazione disciplinate dall'articolo 33, commi 1 e 2, del medesimo decreto: Brescia; Catanzaro; Firenze; Forlì-Cesena; Frosinone; Perugia; Salerno; Sassari; Trieste.

Il comma 2 dispone che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, di seguito denominato Dipartimento, nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 7, svolge le attività di cui al comma 1:

¹³ Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 9 luglio 2024, pagina 71.

¹⁴ Si tratta delle seguenti categorie: Dirigenti e operatori del servizio sanitario regionale/ASL; Dirigenti e operatori degli ambiti territoriali sociali; Operatori del collocamento mirato; Personale dirigenziale della Regione; Operatori degli uffici territoriali INPS; Operatori delle direzioni regionali INAIL; Operatori dei Comuni; Docenti referenti per il sostegno; Professionisti degli ordini professionali dei medici, degli infermieri, degli psicologi, degli assistenti sociali, dei fisioterapisti e degli educatori professionali; Operatori degli Atenei e delle istituzioni AFAM; Operatori delle associazioni del terzo settore; Rappresentanti delle Organizzazioni sindacali; Rappresentanti della Conferenza episcopale italiana, per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

- a) avvalendosi di esperti, scelti tra personalità della scienza, del mondo universitario, delle associazioni del Terzo settore operanti in favore delle persone con disabilità o, comunque, tra esperti di disabilità, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità, nel numero massimo di 30, di cui 5 designati d'intesa con il Ministro della salute e 5 d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il predetto contingente è aggiuntivo rispetto a quello previsto dall'articolo 9, comma 5, del citato decreto legislativo n. 303 del 1999;
- b) avvalendosi dell'associazione Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., in qualità di società *in house* della predetta Presidenza ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023;
- c) stipulando protocolli di intesa e convenzioni con le amministrazioni, gli enti e le associazioni destinatari delle attività formative.

Il comma 2-*bis* stabilisce che all'attuazione delle disposizioni del comma 2, lettere b) e c), si provvede nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024.

Il comma 3 stabilisce che gli incarichi di cui al comma 2, lettera a), cessano il 31 dicembre 2024. Con regolamento sono disciplinate le attività formative nei territori non oggetto della sperimentazione di cui al comma 1 del presente articolo e possono essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2025 gli incarichi di cui al primo periodo del presente comma, anche rideterminando la misura dei compensi per i medesimi incarichi prevista dal comma 4, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2024¹⁵. Nell'ambito del numero massimo di esperti di cui al comma 2, lettera a), possono essere conferiti incarichi a titolo gratuito.

Il comma 4 dispone che gli incarichi di cui al comma 3, primo periodo, sono retribuiti in misura proporzionata agli obiettivi assegnati, avuto riguardo ai titoli posseduti, alla specifica formazione ed esperienza professionale e, comunque, nel limite massimo individuale di 20.000 euro e complessivo di 600.000 euro per l'anno 2024 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'Amministrazione. Agli esperti è riconosciuto il rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute nell'espletamento dell'incarico secondo quanto previsto per il personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimborsi sono soggetti al limite di spesa complessivo, tra tutti gli incarichi conferiti, di 120.000 euro per l'anno 2024. Agli incarichi non si applica il limite di impegnabilità di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 66 del 2014 (ai sensi del quale le PP.AA. non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore, rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro).

Il comma 5 prevede che, nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 62 del 2024, con riferimento alle attività formative relative all'anno 2024, il Dipartimento, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi degli esperti, della società o delle convenzioni e dei protocolli di cui al comma 2:

- a) rediga il sillabo delle attività formative e definisca i relativi obiettivi di apprendimento e contenuti;
- b) eroghi la formazione;
- c) individui i materiali formativi da predisporre e diffondere;
- d) definisca il cronoprogramma delle attività formative;
- e) individui i destinatari delle attività formative tra chi cura i procedimenti di cui al comma 1 e, comunque, nel numero massimo di 2.500 unità;
- f) realizzi una piattaforma informatica a supporto delle attività formative.

¹⁵ Il fondo è istituito nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025.

Il comma 5-*bis* stabilisce che all'attuazione delle disposizioni del comma 5 si provvede nel limite di spesa di 820.000 euro per l'anno 2024.

Il comma 6 esclude che per la partecipazione alle attività formative siano previsti compensi, indennità, emolumenti, gettoni o altre utilità comunque denominate. Le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, sono rimborsate ai partecipanti alle attività formative secondo quanto previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il limite di spesa di 1 milione di euro per il 2024.

Il comma 7 autorizza, per l'attuazione delle disposizioni previste dai commi 2, 4, 5 e 6, la spesa pari a 5,54 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2024 (per l'attuazione delle misure di formazione dei soggetti coinvolti nella valutazione di base, nella valutazione multidimensionale e nella elaborazione del progetto di vita).

Il comma 7-*bis*, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 62 del 2024, al fine di consentire, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, la sperimentazione di cui all'articolo 33 del citato decreto legislativo nei territori individuati dal comma 1 del presente articolo, demanda ad apposito regolamento da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto interministeriale, la definizione dei criteri per l'accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, tenendo conto delle differenze di sesso e di età e nel rispetto dei principi e criteri di cui al citato articolo 12 del decreto legislativo n. 62.

Il comma 7-*ter* differisce dal 30 novembre 2024 al 30 novembre 2025 il termine per l'adozione del regolamento per l'aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità civile e della sordocecità civile.

Il comma 7-*quater* apporta le seguenti modificazioni al decreto legislativo n. 62 del 2024:

la lettera a), integrando l'articolo 31, comma 2, dispone che nel periodo della sperimentazione di cui all'articolo 33, le risorse del Fondo per l'implementazione dei progetti di vita sono ripartite a livello nazionale, in proporzione alla popolazione residente (anziché, come previsto a legislazione vigente, sulla base della rilevazione annuale dei fabbisogni inerenti all'implementazione dei progetti di vita del territorio);

la lettera b), modificando l'articolo 33, reca disposizioni di mero coordinamento con il comma 1 dell'articolo in esame.

La RT, relativa al testo iniziale dell'articolo ma sostanzialmente utilizzabile, afferma che la proposta normativa in esame, che presenta carattere di urgenza, individua le province interessate dall'applicazione in via sperimentale sin dal primo gennaio 2025 delle disposizioni di cui ai Capi II e III del decreto legislativo n. 62 del 2024, di seguito Decreto legislativo, e disciplina le iniziative formative che si svolgeranno nelle province stesse.

La proposta interviene per disciplinare le fasi delle sperimentazioni, che allo stato il Decreto legislativo e in particolare l'articolo 33, commi 3 e 4, rinvia a due separati regolamenti, cui si aggiunge un terzo regolamento ai sensi dell'articolo 32 del medesimo decreto.

In ragione dei tempi di approvazione di tali regolamenti e tenuto conto che la formazione in questione deve completarsi entro il 31 dicembre 2024, si ravvisa la straordinaria necessità e urgenza di:

intervenire con la proposta normativa in esame per determinare quali siano i territori interessati dalla sperimentazione;

disciplinare, sempre in urgenza, chi debba occuparsi di erogare la formazione ai soggetti impegnati, in tali territori, nell'attuazione del *Decreto legislativo*.

La RT esclude che il comma 1 comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infatti, l'individuazione per legge dei territori nei quali si dovranno svolgere le due sperimentazioni di cui trattasi ha un impatto sui regolamenti di cui all'articolo 33, commi 3 e 4, del Decreto legislativo. La relativa RT prevedeva che le sperimentazioni avrebbero riguardato, ciascuna, sino al 20% della popolazione italiana. Anche l'impatto sui saldi della finanza pubblica era stato stimato in tale RT, e coperto dal *Decreto legislativo*, in misura corrispondente alla percentuale del 20%.

Si rappresenta, invece, che nei nove territori effettivamente individuati con la proposta normativa di cui trattasi risiede appena il 9,92% della popolazione italiana. Le sperimentazioni previste dall'articolo 33, commi 1 e 2, del *Decreto legislativo* riguarderanno, quindi, una percentuale della popolazione inferiore a quella che si prevedeva fosse interessata.

Ne segue che la scelta di questi specifici nove territori nei quali avviare la sperimentazione non può comportare, in sede di redazione dei regolamenti di cui all'articolo 33, commi 3 e 4, del Decreto legislativo, oneri superiori a quelli stimati dalla RT al medesimo Decreto.

Provincia	Popolazione residente 1° gen. 2024	Pct. Popolazione residente
Brescia	1.262.271	2,14%
Catanzaro	228.952	0,39%
Firenze	393.065	0,67%
Forlì-Cesena	990.336	1,68%
Frosinone	638.130	1,08%
Perugia	464.988	0,79%
Salerno	1.057.819	1,79%
Sassari	340.642	0,58%
Trieste	473.236	0,80%

Dopo aver illustrato le lettere a) e b) del comma 2, la RT ricorda che la lettera c) prevede che il Dipartimento possa svolgere le attività formative anche tramite convenzioni o protocolli con soggetti terzi, comunque nel limite della spesa che sosterebbe per assicurare direttamente le attività formative, come da stima indicata di seguito.

Nello stimare la spesa occorrente per l'affidamento a Formez PA si è tenuto conto delle interlocuzioni con tale soggetto, nonché del fatto che Formez curerà l'implementazione della piattaforma informatica a supporto della formazione di cui trattasi, che rimarrà nel patrimonio del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e potrà essere utilizzata anche per la formazione a carattere nazionale da assicurare nell'anno 2025 e che sarà disciplinata col regolamento di cui all'articolo 32 del Decreto legislativo. Inoltre, a Formez PA sarà anche affidata la

gestione amministrativa ed economica degli esperti – ferma restandone la selezione a cura del Dipartimento – nonché la gestione dei rimborsi spese agli stessi esperti e al personale impegnato nelle attività formative.

Nuove spese	2024	2025	2026 e ss.
co. 2	3,00	0	0
Copertura	2024	2025	2026 e ss.
Art. 32 co. 3 d.lgs.	3,00	0	0

La RT non si sofferma sul comma 3.

In relazione al comma 4, in materia di remunerazione degli esperti, la RT rammenta che si tratta di spese rivolte a soggetti potenzialmente appartenenti a una qualsiasi delle categorie erariali e previdenziali, per cui è prudentiale valutare un effetto sul saldo dell'indebitamento uguale a quello sul SNF, ferma restando la puntuale liquidazione della componente erariale e previdenziale in sede applicativa.

In più, agli esperti potranno essere rimborsate le spese di missione sostenute per lo svolgimento dell'incarico nella misura media di 4.000 euro *pro capite*, corrispondente ad un onere massimo complessivo di 120.000 euro. Si tratta di spese alle quali si applica l'articolo 51, comma 5, del DPR n. 917 del 1986 (TUIR). Giacché tale articolo prevede effetti fiscali che variano in funzione della effettiva situazione individuale, è più prudente considerare, anche per la spesa in questione, un effetto sull'indebitamento netto pari a quello sul saldo netto da finanziare, ferma restando la puntuale liquidazione della componente erariale in sede applicativa.

Il limite di spesa in questione è congruo. Infatti, supponendo che siano necessari circa 10 viaggi per esperto (sessioni formative in presenza più altri viaggi per coordinarsi con gli enti e le amministrazioni coinvolti sul territorio), che ciascun viaggio costi 200 euro andata e ritorno, che siano necessarie due notti, ciascuna delle quali costi 100 euro, e che il vitto costi 200 euro per viaggio, si giunge, considerando 18 esperti coinvolti nelle missioni, ad una stima di $18 \times 10 \times (200 + 200 + 200) = 108.000$ euro.

Ai fini del computo dell'onere, si considera che gli esperti svolgeranno la propria opera nel 2024. Il relativo onere trova copertura ai sensi del comma 7, e ha natura di spese correnti per acquisto di servizi (consulenza/consulenza tecnico-scientifica nonché servizi per trasferte/servizi per trasferte in Italia).

Quanto agli oneri amministrativi derivanti dalla gestione degli esperti e dal pagamento dei relativi emolumenti, vi si provvederà nell'ambito della convenzione con Formez PA e, dunque, nel limite di spesa di cui al comma 2, lettera *b*) (ora, di fatto, comma 2-*bis*, nds.).

Nuove spese	2024	2025	2026 e ss.
co. 4 ¹	0,72	0,72	0
Copertura	2024	2025	2026 e ss.
Art. 32 co. 3 d.lgs.	0,72	0,72	0

¹ Prudenzialmente si considera un effetto sull'indebitamento netto pari a quello sul saldo netto da finanziare.

La disposizione che prevede la possibilità di prorogare i contratti degli esperti, per consentir loro di proseguire l'attività e coprire anche le necessità formative nell'anno 2025 nei territori non oggetto della sperimentazione, non comporterà oneri sino a che non sarà adottato il regolamento di cui all'articolo 32 del *Decreto legislativo*, poiché è tale regolamento che deve disciplinare la formazione che si svolgerà nel 2025. Sarà tale regolamento a determinare l'importo da riconoscere agli esperti che svolgano l'attività oltre il termine del 31 dicembre 2024.

Infine, la previsione che agli incarichi degli esperti non si applichi il limite di impegnabilità di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 66 del 2014 non comporta ulteriori spese rispetto a quelle già sopra stimate.

Il comma 5 disciplina le attività che il Dipartimento dovrà svolgere, anche avvalendosi degli esperti, di Formez PA e delle convenzioni e dei protocolli di cui al comma 2, per realizzare la formazione propedeutica alla sperimentazione di cui trattasi.

Le iniziative formative in questione hanno natura rimodulabile, giacché viene predeterminato solo il numero massimo di discenti, pari al più a 2.500, ma non il numero di ore di formazione erogate, o il riparto delle stesse tra ore in presenza e a distanza. Ciò consente di rispettare, in ogni caso, il limite della copertura recata dal comma 7.

Quanto al numero di 2.500 discenti, si rappresenta che si tratta di un numero realistico, tenuto conto che le nove province in questione corrispondono al 10% circa della popolazione residente e che i destinatari della formazione saranno individuati come segue, nell'ambito dei destinatari di cui all'Allegato 1:

Destinatari	N. enti	N. discenti per ente	N. destinatari
Servizio sanitario regionale/ASL	n. 1 ASL per provincia	10 operatori 1 dirigente	99 = 9×11
Ambiti territoriali sociali	n. 6 ambiti per provincia in media	2 operatori 1 dirigente	162 = 9×6×3
Collocamento mirato	n. 1 ufficio per provincia	1 operatore	9
Personale dirigenziale della Regione	n. 1 per Regione	2 dirigenti	18 = 9×2
INPS	n. 1 ufficio per provincia	1 operatore per Ufficio	9
INAIL	n. 1 ufficio territoriale per Regione	1 operatore per Direzione	9
Comuni	n. 7.896 Comuni nel Paese	1 operatore per Comune	790 = 7.896×10%
Docenti referenti per il sostegno	n. 7.981 istituzioni scolastiche autonome (a.s. 2024/2025)	1 docente di sostegno per scuola	798 = 7.981×10%
ordini professionali dei medici, degli infermieri, degli psicologi, degli assistenti sociali, dei fisioterapisti e degli educatori professionali	n. 1 ordine per provincia e professione	1 professionista per ordine	54 = 9×6
Atenei e istituzioni AFAM	n. 1 Ateneo e n. 1 AFAM per provincia	1 dipendente per Ateneo e Afam	18 = 9×2
Associazioni del terzo settore	n. 30 per provincia in media	1 operatore per associazione	270 = 9×30
Organizzazioni sindacali	n. 5 per provincia	1 rappresentante per organizzazione	45 = 9×5
Conferenza episcopale italiana, per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti	n. 1 per provincia	5	45 = 9×5
	TOTALE		2.326

Quanto alle iniziative formative, occorrerà affrontare le spese per:

- a) affitto delle sedi formative, allestimento delle stesse, servizi di accoglienza, *catering* e guardaroberia;
- b) servizi di regia, *streaming* e sottotitolazione in tempo reale presso le sedi formative;
- c) predisposizione tipografica, stampa e diffusione dei materiali formativi;
- d) rimborso delle eventuali spese di viaggio per i destinatari della formazione (per queste, si veda la relazione al comma 6). Sarà possibile organizzare la formazione in maniera che non siano necessarie, nei fatti, spese di alloggio né (salvo il servizio di *catering* di cui sopra) di vitto.

Si tratta di spesa corrente sostenuta dal bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a carico, come indicato al comma 6, dell'autorizzazione di spesa (*rectius* Fondo, nds.) di cui all'articolo 32, comma 3, del Decreto legislativo.

Occorrerà formare 2.500 soggetti che fruiranno delle iniziative formative a supporto delle sperimentazioni.

Ciascuno di essi seguirà un corso di formazione della durata di otto giorni, diviso in due distinte sessioni da quattro giorni ciascuna. In ciascuna sessione, un giorno sarà in

presenza e gli altri a distanza (dei quali, uno dedicato alla restituzione), sicché non vi sarà necessità di rimborsare ai discenti alcuna spesa per l'alloggio.

Ipotizzando che la formazione in presenza si svolga presso sale congressi in affitto da 200 posti ciascuna, occorrerà affittarne per 18 giorni complessivi d'utilizzo:

N. destinatari	Gg formazione in presenza	Capienza sale	Giornate formative
2.500	2	200	$2 \times (2.500/200) = 26$

Per ciascuna delle 26 giornate di formazione occorrerà:

a) affittare una sala congressi con servizi di accoglienza, guardarobiera e *catering*. Si stima una spesa di 8.000 euro più IVA al giorno, di cui 6.000 per il solo *catering*, sulla base del *benchmark* di recenti contratti sottoscritti dal Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità;

b) allestire la sala e assicurare servizi di regia audio-video, *streaming*, interpretariato LIS e sottotitolazione in tempo reale. In questo caso si stima, per la stessa ragione, una spesa di 6.500 euro più IVA al giorno.

Giornate formative	Affitto sala e servizi	Catering	Allestimento sala e regia	IVA	TOTALE
26	2.000	6.000 ¹	6.500	2.470	441.220

¹ Alla quota relativa al servizio di catering si applica l'aliquota IVA ridotta del 10%

Tale spesa si verificherà nel 2024, considerato che le iniziative formative a supporto delle sperimentazioni dovranno completarsi prima che inizino a trovare applicazione, nei relativi territori, i Capi II e III del Decreto legislativo, quindi entro il 31 dicembre 2024.

Inoltre, occorrerà provvedere alla stampa dei materiali formativi cartacei. Si prevede che il corso debba essere accompagnato dalla fornitura, a ciascuno dei discenti, di un volume da 200 pagine. In questo caso si stima un costo massimo di 20 euro a volume IVA compresa, oltre a 20.000 euro complessivi di servizi di grafica tipografica.

N. volumi per discenti	Altri volumi da distribuire	N. volumi	Costo per volume	Servizio di grafica	TOTALE
2.500	500	3.000	20	20.000	80.000

Inoltre, occorrerà predisporre i materiali formativi video. A tal riguardo, occorrerà un servizio di regia e composizione video, per un corso della durata complessiva di 6 giorni, otto ore al giorno, 48 ore complessive, diviso in più moduli fruibili anche indipendentemente e in tempi diversi. Si stima una spesa di 5.000 euro per ora di video, da sostenere interamente nel 2024:

N. ore video	Costo orario	IVA	TOTALE
48	5.000	22%	292.800

Quanto alla realizzazione della piattaforma informatica, vi si provvederà nel limite delle risorse di cui al comma 2, lettera b).

In totale, il comma 5 comporta la seguente nuova spesa, a titolo di spesa corrente per acquisto di servizi (formazione e addestramento/formazione professionale specialistica nonché servizi ristorazione/personale civile):

Nuove spese	2024	2025	2026 e ss.
co. 5	0,82	0	0
Copertura	2024	2025	2026 e ss.
Art. 32 co. 3 d.lgs.	0,82	0	0

Il comma 6 dispone che i discenti parteciperanno alla formazione a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese eventualmente sostenute.

Infatti, al personale impegnato nelle giornate formative in presenze occorrerà rimborsare le spese sostenute per il viaggio sino alla sede formativa. Non occorrerà rimborsare le spese di alloggio poiché le giornate in presenza saranno due non contigue, e nemmeno quelle di vitto perché nelle sedi della formazione in presenza sarà organizzato un servizio di catering. Supponendo, anche prudenzialmente, un costo medio di 200 euro al giorno per discente, tenuto conto che i giorni in presenza saranno due, si stima la seguente spesa da sostenere nel 2024:

N. discenti	N. giorni in presenza	Rimborso per capita e giorno	TOTALE
2.500	2	200	1.000.000

Quanto agli oneri amministrativi derivanti dalla gestione delle richieste di rimborso, vi si provvederà nell'ambito della convenzione con Formez PA e, dunque, nel limite di spesa di cui al comma 2, lettera b). In definitiva occorrerà sostenere la relativa spesa, a titolo di spese correnti (rimborso delle spese di viaggio):

Nuove spese	2024	2025	2026 e ss.
co. 6	1,0	0	0
Copertura	2024	2025	2026 e ss.
Art. 32 co. 3 d.lgs.	1,0	0	0

Il comma 7 reca la copertura dei commi 2, 4, 5 e 6, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa (*rectius* Fondo, nds.) di cui all'articolo 32, comma 3, del Decreto legislativo, ampiamente capiente, considerato che è iscritta in bilancio la somma di 20 milioni nel 2024 e di 30 milioni nel 2025, sia come saldo netto che come fabbisogno e indebitamento.

Nuove spese	2024	2025	2026 e ss.
co. 2	3,00	0	0
co. 4	0,72	0,72	0
co. 5	0,82	0	0
co. 6	1,00	0	0
Copertura	2024	2025	2026 e ss.
Art. 32 co. 3 d.lgs.	5,54	0,72	0

La RT non si sofferma sui commi aggiunti dalla Camera dei deputati.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto						
					2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027			
2	b)	Risorse da destinare a Formez PA - Società in house della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il servizio di formazione a distanza o altri servizi, anche organizzativi, collegati all'erogazione della formazione	S	C	3,0					3,0					3,0				
4		Emolumenti e rimborsi per le spese di missione in favore degli esperti, per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 7, c. 6, del D.lgs. 165/2001	S	C	0,7	0,7				0,7	0,7				0,7	0,7			
5		Spese di funzionamento collegate alle attività formative	S	C	0,8					0,8					0,8				
6		Rimborso delle spese di viaggio in favore dei partecipanti alle attività formative	S	C	1,0					1,0					1,0				
7		Riduzione delle risorse destinate alle misure di formazione integrata dei soggetti coinvolti nella valutazione multidimensionale e nell'elaborazione dei progetti di vita, di cui all'art. 32, c. 3, del D.Lgs. 62/2024,	S	C	-5,5	-0,7				-5,5	-0,7				-5,5	-0,7			
2	b)	Risorse da destinare a Formez PA - Società in house della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il servizio di formazione a distanza o altri servizi, anche organizzativi, collegati all'erogazione della formazione	S	C	3,0					3,0					3,0				

Al riguardo, premesso che alcune incoerenze fra la RT e il dispositivo scaturiscono dal fatto che quest'ultimo è stato modificato in più parti, senza alterarne l'impianto sia sostanziale che finanziario, per recepire alcuni rilievi formulati dalla V Commissione

della Camera dei deputati, fra i quali si segnala l'eliminazione dell'autorizzazione di spesa di circa 0,7 milioni di euro per il 2025, restando essa eventualmente demandata al già previsto regolamento, si ritengono riscontrabili gli elementi posti a base della quantificazione. Un chiarimento, tuttavia, sarebbe auspicabile in ordine all'assunto della RT circa il fatto che soltanto 18 dei 30 esperti svolgeranno attività anche in missione, pur non sembrando tale ipotesi implausibile. Fra l'altro, gli oneri riferiti ai commi 2, 4, 5 e 6 sono tutti configurati come limite massimo di spesa e le relative attività appaiono modulabili nel limite delle disponibilità finanziarie.

Nulla da osservare per i profili di copertura, atteso che il Fondo richiamato al comma 7, recando una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025, risulta "capiente", come afferma la RT, anche se alla luce della riduzione disposta anche dall'articolo 9-bis per l'anno 2024 lo stanziamento risulta azzerato. Si rinvia al successivo articolo.

Articolo 9-bis

(Incremento del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità e disposizioni in materia di trasporto scolastico per gli studenti con disabilità)

Il comma 1 incrementa il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023, di 14.460.000 euro per l'anno 2024, di 213.462.224 euro per l'anno 2025, di 158.427.884 euro per l'anno 2026 e di 108.427.884 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Il comma 2 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 1 della legge n. 213 del 2023:

la lettera a), inserendo la lettera a-bis) nel comma 213, aggiunge fra le finalità del predetto Fondo il finanziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia che frequentano le scuole secondarie di secondo grado, tenuto conto della quota coperta dalla fiscalità locale, e, nelle more della definizione dei pertinenti livelli essenziali delle prestazioni, il potenziamento del relativo servizio;

la lettera b), integrando il comma 214, dopo una norma di mero coordinamento per considerare la nuova finalizzazione, stabilisce che l'utilizzo del Fondo per la finalità di cui alla lettera a-bis) del comma 213 è disposto a decorrere dall'anno 2025 tenuto conto, fino alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente del trasporto in favore degli studenti con disabilità, approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

Il comma 3.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1:

a) quanto a 14.460.000 euro per l'anno 2024, mediante riduzione del Fondo per la formazione integrata dei soggetti coinvolti nella valutazione di base nonché dei soggetti coinvolti nella valutazione multidimensionale e nell'elaborazione del progetto di vita di cui al decreto legislativo n. 62 (ridotto da 20 a 5,54 milioni di euro per il 2024);

b) quanto a 213.462.224 euro per l'anno 2025, a 158.427.884 euro per l'anno 2026 e a 108.427.884 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge n. 234 del 2021 (Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità).

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, non si hanno rilievi da formulare per i profili di quantificazione, atteso che l'onere di cui al comma 1 è configurato come tetto di spesa e che il comma 2 si limita ad integrare le finalità del Fondo in questione.

Per quanto attiene alle coperture individuate, in relazione all'azzeramento – alla luce della riduzione pari a 5,54 milioni di euro disposta dall'articolo 9 - del Fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2024, il **rappresentante del Governo** ha assicurato che tale azzeramento per il 2024 “risulta sostenibile, dal momento che a valere sulle risorse stanziare per la medesima annualità sul predetto Fondo non sussistono esigenze di finanziamento ulteriori rispetto a quelle già finanziate ai sensi delle richiamate disposizioni”¹⁶.

In relazione alla seconda modalità di copertura, individuata nel Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, rilevato che l'utilizzo previsto in questa sede, unitamente a precedenti interventi normativi, ne determina, quantomeno con riferimento al triennio 2024-2026, l'integrale definanziamento, si segnala che il **rappresentante del Governo** ha analogamente affermato che tale Fondo “presenta le occorrenti disponibilità anche per gli anni successivi al 2026, e può essere oggetto di riduzione nei termini riportati dalla medesima disposizione per il triennio 2024-2026, non sussistendo esigenze di finanziamento ulteriori a valere sulle risorse del Fondo medesimo”¹⁷. Si prende quindi atto di tali chiarimenti.

CAPO III

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL REGOLARE AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025

Articolo 10

(Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente e di assegnazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario in posizione di comando per l'anno scolastico 2024/2025 nonché di definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per l'anno scolastico 2025/2026)

Il comma 1 stabilisce le condizioni per la conferma in ruolo dei docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che hanno ottenuto l'immissione in ruolo con riserva presso istituzioni scolastiche statali dopo aver partecipato al concorso indetto nel 2016, superando tutte le prove concorsuali, dopo esservi stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare. Tali soggetti devono aver superato il periodo di formazione e prova, ed essere in servizio da almeno tre anni, e devono acquisire, in ogni caso, entro il termine del 30 giugno 2025, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado e la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito.

In base al comma 2, i predetti soggetti, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sottoscrivono, con precedenza rispetto alle immissioni in

¹⁶ V. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari, 15 luglio 2024, pagina 11.

¹⁷ V. Ibidem.

ruolo nell'a.s. 2024/2025, un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, durante il quale devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Conseguita l'abilitazione, tali docenti sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2025, mentre il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito.

Il comma 3 dispone la definitiva conferma in ruolo, ferme restando le disposizioni vigenti in relazione al periodo di formazione e prova, o la conferma nelle pertinenti graduatorie di merito per i soggetti che hanno superato le prove, rispettivamente, del concorso ordinario 2020 per docenti nella scuola dell'infanzia e primaria e della procedura straordinaria 2020 per docenti nella scuola secondaria, avendo superato la prova scritta a seguito di partecipazione alle prove suppletive.

In prima lettura sono stati aggiunti i commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater*. Con il comma *3-bis*, si autorizza l'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito ad avvalersi, per l'anno scolastico 2024/2025, mediante l'istituto del comando, di un contingente di 242 unità di collaboratori scolastici e di 721 assistenti amministrativi e tecnici da accantonare provvisoriamente, in misura corrispondente e senza sostituzione, nell'organico del personale ATA, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e nelle more del completamento del piano assunzionale. È stabilito che sui posti accantonati non possano essere conferite supplenze ai sensi dell'articolo 4 della L. n. 124/1999.

Il comma *3-ter* demanda a un decreto ministeriale il riparto del predetto contingente tra gli uffici scolastici regionali, che provvedono mediante procedura selettiva, nei limiti del contingente stabilito con il medesimo decreto, a individuare le unità di ruolo presso le istituzioni scolastiche comprese nel territorio regionale di competenza da assegnare alle proprie strutture.

Il comma *3-quater* prevede che tali assegnazioni siano effettuate con decorrenza dal 1° settembre 2024 e comportino il collocamento in posizione di "comando" del personale interessato. E' previsto che il servizio prestato durante il predetto periodo sia equiparato a tutti gli effetti, giuridici ed economici, al servizio di ruolo presso le istituzioni scolastiche. Al termine del periodo di assegnazione il personale rientra in servizio nella sede di propria titolarità. Qualora il periodo di collocamento in posizione di comando ecceda, senza soluzione di continuità, il quinquennio, con conseguente perdita della sede di titolarità, al termine del periodo di assegnazione il personale rientra in servizio presso una delle istituzioni scolastiche della regione, con priorità di scelta secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilità.

Il comma *3-quinquies*, demanda poi a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, la revisione, per l'a.s. 2025/2026, dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola, garantendo la neutralità finanziaria

La RT annessa al ddl iniziale riferisce che l'articolo reca disposizioni in materia di reclutamento del personale docente per l'anno scolastico 2024/2025, per le istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado.

La platea complessiva dei beneficiari delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è pari a n. 412 soggetti.

Dalle verifiche interne svolte dal Ministero dell'istruzione del merito presso la propria piattaforma risulta che i docenti immessi in ruolo a seguito di ammissione con riserva al concorso 2016 e che hanno positivamente superato tutte le fasi concorsuali sono 1.310.

Di tali 1.310 soggetti:

- n. 898 hanno ottenuto pronunce favorevoli che hanno consolidato la loro posizione e non sono pertanto destinatari della proposta normativa in oggetto;
- n. 239 hanno ottenuto pronunce sfavorevoli;
- n. 95 hanno ottenuto pronunce sfavorevoli per le relative classi di concorso nell'ambito di ricorsi collettivi con esiti parzialmente favorevoli rispetto ad altre classi di concorso;
- n. 55 non è possibile verificare gli esiti del contenzioso;
- n. 23 soggetti hanno giudizi ancora pendenti.

Più in dettaglio:

- i soggetti destinatari del comma 2 del presente intervento normativo sono quantificabili in 125 docenti in quanto: in relazione ai n. 239 soggetti di cui al punto 2, rispetto a n. 125 candidati/ricorrenti risulta “a sistema”/”piattaforma” la risoluzione del contratto di lavoro a t.i. (stipulato con causale “concorso per titoli ed esami (concorso 2016)”);
- per calcolo residuale la platea del comma 1 è rappresentata da circa 287 soggetti (114 destinatari di pronuncia sfavorevole non eseguita + 95 destinatari di pronuncia parzialmente sfavorevole non eseguita + 55 senza possibile verifica esito contenzioso + 23 con giudizi pendenti). La stima è svolta pertanto in eccesso.

Precisa che il comma 1 pone riferimento a soggetti attualmente in servizio (docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno superato il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al citato concorso indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 106 del 23 febbraio 2016, superando tutte le prove concorsuali, dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare) che vengono confermati in ruolo) e pertanto tale previsione normativa non incide sulla determinazione delle facoltà assunzionali, che restano invariate e non comporta oneri aggiuntivi.

In proposito, evidenzia che la disposizione regola la posizione dei docenti che al momento dell'entrata in vigore della norma saranno ancora in servizio, disponendo che gli stessi siano confermati in ruolo con scioglimento positivo della riserva e conservando l'anzianità giuridica ed economica come da relativi decreti di nomina, dietro conseguimento dei 30 CFU o CFA. Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado e la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito.

Invece, la platea dei destinatari del comma 2 è predeterminata dal provvedimento giudiziale di ammissione con riserva alla procedura concorsuale e dai successivi atti di esecuzione delle sentenze che sono intervenute sul rapporto di lavoro. Il comma 2 prevede la immissione in ruolo con effetti giuridici ed economici a decorrere dal 1° settembre 2025 dei n. 125 docenti destinatari di provvedimenti di licenziamento a

condizione che gli stessi conseguano entro il 30 giugno 2025 i 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, mentre il mancato conseguimento dell'abilitazione entro tale data determina la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito.

La previsione normativa, inoltre, prevede espressamente al terzo periodo che il lasso temporale intercorrente tra la revoca della nomina o la risoluzione del contratto adottate in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali e il 1° settembre 2024, o, se successiva, la data di inizio del servizio ai sensi del contratto annuale di supplenza, non è utile ai fini giuridici ed economici relativi al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera. Ciò allo specifico fine di garantire l'invarianza finanziaria della norma in esame ed evitare l'insorgenza di possibili contenziosi. Rispetto alla riattivazione delle relative partite di spesa fissa, derivanti dalla immissione in ruolo dei destinatari della norma che conseguiranno l'abilitazione, si rappresenta che, comunque, in caso di mancata copertura dei posti mediante immissione in ruolo dei docenti precedentemente licenziati, tali posti vacanti e disponibili risulterebbero oggetto di conferimento, prioritariamente, di incarichi a tempo indeterminato attraverso diversa procedura, ovvero, di incarichi a tempo determinato. Il comma 2 interviene sulle facoltà assunzionali già autorizzate e, in ogni caso, il personale beneficiario è immesso in ruolo con la classe stipendiale corrispondente alla fascia 0-8. Pertanto, il citato comma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La norma non reca oneri aggiuntivi nemmeno in relazione alla prescrizione della necessaria acquisizione da parte dei destinatari dei 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale in quanto tale acquisizione in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 avviene con oneri a carico dei partecipanti.

Il comma 3 fa riferimento a soggetti attualmente in servizio per aver superato le prove concorsuali, confermandoli in ruolo, e pertanto la stessa non incide sulla determinazione delle facoltà assunzionali, che restano invariate.

Anche in merito alla disposizione che conferma la posizione dei soggetti in graduatoria la stessa ha natura ordinamentale e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rappresenta che dalle verifiche interne svolte dal Ministero dell'istruzione e del merito presso la propria piattaforma risulta che i destinatari della norma sono:

- docenti di cui al D.D. n. 498/20: concorso ordinario per posti comuni e di sostegno nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria: circa 53 confermati in ruolo e 23 confermati in graduatoria;
- D.D. n. 510/20: concorso straordinario per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria: circa 178 assunti in ruolo dalla specifica procedura e dalla specifica classe di concorso/tipo posto per la quale hanno svolto la prova suppletiva e che saranno confermati in ruolo e circa 38 aspiranti presenti in graduatoria che saranno confermati nella stessa.

I commi *3-bis-3-quinquies*, inseriti in prima lettura nel corso dei lavori svoltisi in Commissione referente, sono al momento sprovvisti di **RT**.

Nel corso dell'esame in prima lettura, la **rappresentante del Governo**¹⁸ ha precisato che la platea dei docenti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto presso scuole secondarie di primo e di secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che potranno sottoscrivere un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, è quantificabile in 125 unità, a fronte di facoltà assunzionali per il personale docente pari per l'anno scolastico 2024/2025 pari a oltre 45.000 posti.

Inoltre, il Governo ha precisato che le misure, introdotte all'articolo 10, comma *3-bis*, in materia di assegnazione, per l'anno scolastico 2024/2025, di personale scolastico amministrativo, tecnico e ausiliario in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali non comportano effetti pregiudizievoli per la funzionalità delle strutture scolastiche¹⁹.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti intervenuti per cui le facoltà assunzionali sono in grado di assorbire la platea di soggetti di cui ai commi 1-2, non ci sono osservazioni.

Sul comma 3, si rileva le norme previste confermano in via definitiva la validità dei concorsi, indetti con i decreti n. 498 e n. 510 del 2020 del Ministero dell'istruzione e la conseguente immissione in ruolo e nelle graduatorie di merito, rispettivamente, dei vincitori e degli idonei. A tale proposito, ritenuto che le disposizioni intendono sanare situazioni oggetto di controversie giurisdizionali, riguardanti posti che avrebbero comunque dovuto essere coperti, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

Sui commi *3-bis - 3-quinquies*, pur prendendo atto delle rassicurazioni intervenute durante l'esame in prima lettura circa l'assenza di effetti in termini di fabbisogni aggiuntivi per le istituzioni scolastiche²⁰ interessate dai comandi di personale, sarebbe comunque utile acquisire dati in ordine alle dotazioni organiche effettivamente presenti, evidenziando i gradi di scopertura rispetto agli organici di diritto, distintamente per profili di collaboratore scolastico e di assistente amministrativo e tecnico.

¹⁸ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 10 luglio 2024, pagina 57e seguenti.

¹⁹ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 15 luglio 2024, pagina 11-12.

²⁰ Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 15 luglio 2024, pagina 11 e seguenti.

Articolo 11

(Misure per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri)

Il comma 1 consente a decorrere dall'a.s. 2025/2026 l'assegnazione, nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale, di un docente dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri per le classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al Sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe. Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell'istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno per la classe di concorso «Lingua italiana per discenti di lingua straniera» (classe di concorso A-23) derivante dall'applicazione della predetta disposizione.

Il comma 2 consente alle istituzioni scolastiche di stipulare accordi con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), anche avvalendosi delle risorse di cui al comma 3 e, in ogni caso, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ai fini dell'accertamento obbligatorio delle competenze in ingresso in lingua italiana nonché per la predisposizione dei Piani didattici personalizzati finalizzati al pieno inserimento scolastico degli studenti stranieri che si iscrivono, per la prima volta, al Sistema nazionale di istruzione.

Il comma 3 stabilisce che, a decorrere dall'a.s. 2024/2025, le istituzioni scolastiche promuovono attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027», in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma. Tali attività di potenziamento sono riservate alle istituzioni scolastiche che saranno individuate con decreto ministeriale sulla base di tassi di presenza di alunni stranieri non in possesso di competenze di base della lingua italiana.

Il comma 4 integra il contenuto obbligatorio del decreto annuale del Ministro dell'istruzione con il quale è tra l'altro rilevato il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo. Tale decreto deve quindi definire anche il numero delle classi con una percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il relativo numero dei posti di docente.

La RT annessa al DDL iniziale evidenzia che il comma 1 prevede a decorrere dall'a.s. 2025/2026 che nelle classi con un numero di alunni stranieri che si iscrivono, per la prima volta, nel sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, pari o superiore al 20% degli studenti della classe, possa essere disposta l'assegnazione di un docente per l'insegnamento dell'italiano per stranieri.

Il comma 2 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli accordi tra le istituzioni scolastiche e i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) possono essere realizzati avvalendosi delle risorse del Programma Nazionale “PN Scuola e competenze 2021-2027” e, in ogni caso, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il comma 3 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare ivi previste sono realizzate con le risorse già stanziare nell'ambito del Programma Nazionale “PN Scuola e competenze

2021-2027”, nell’ambito della Priorità 1 – Scuola e Competenze (FSE+) - Obiettivo specifico: ESO4.6, che costituisce comunque limite di spesa.

Il comma 4 prevede che il decreto annuale del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 1, comma 335 della Legge n. 234/2021 definisca anche il numero delle classi con una percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il relativo numero dei posti di docente dedicati all’insegnamento della lingua italiana. Il numero di posti dei docenti impiegati nell’insegnamento della lingua italiana è da intendersi quale quota massima dell’organico del personale docente da assegnare alle predette classi, individuata nell’ambito del fabbisogno di personale come rimodulato ai sensi del citato comma 335. Il numero complessivo di posti che verrà determinato dal decreto previsto dall’articolo 1, comma 335, della legge n. 234/2021 rappresenterà il numero massimo di posti attivabili per ciascuna delle modalità di utilizzo definite dal comma 335, lettere b), b-bis) e b-ter), la cui distribuzione sarà definita nell’ambito delle competenze del Ministero dell’istruzione e del merito. Pertanto, all’attuazione della norma si provvederà in considerazione dei futuri decrementi della popolazione scolastica per effetto della denatalità e dei conseguenti spazi di flessibilità che si determineranno ad invarianza di organico, tenuto conto delle cessazioni del personale docente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le modifiche ed integrazioni approvate in prima lettura sono al momento sprovviste di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, sul comma 1, dal momento che l’attivazione delle docenze è facoltativa e comunque disposta nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale, nulla da osservare.

Parimenti sul comma 2, dal momento che le disposizioni richiamate prevedono che lo svolgimento delle attività sia espressamente configurato quale mera facoltà e che le istituzioni potranno ricorrervi al sussistere delle risorse disponibili e nei limiti delle medesime, non ci sono osservazioni.

Articolo 12 ***(Mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici)***

Il comma 1 introduce una nuova disciplina transitoria relativa alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici esclusivamente per le operazioni di mobilità dell’a.s. 2024/2025. Rispetto alla previgente disciplina riguardante l’a.s. 2023/2024 conferma la previsione che rende disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, ma fa espressamente salvi i contingenti

regionali dei posti del concorso ordinario indetto nel 2023. Nelle regioni in cui le procedure di detto concorso non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo dell'a.s. 2024/2025, alla mobilità interregionale per tale a.s. può essere destinato, in aggiunta al 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, un ulteriore numero di posti, nel limite del 50 per cento del contingente regionale del concorso medesimo. I posti eventualmente resi disponibili per le operazioni di mobilità dell'a.s. 2024/2025 ai sensi del periodo precedente sono reintegrati nel contingente regionale del concorso in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità. È previsto che dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare esuberi di personale per il triennio relativo agli anni scolastici dal 2024/2025 al 2026/2027. Per la procedura di mobilità sopra descritta non sono richiesti gli assensi degli Uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'Ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il triennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima. Per il triennio dal 2024/2025 al 2026/2027, se detti provvedimenti giurisdizionali riguardano regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti sono immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alla stessa procedura di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'Ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione. In subordine alle procedure sopra descritte, sono disposte con precedenza rispetto alle procedure di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo di neo-dirigenti scolastici le immissioni in ruolo di soggetti che hanno partecipato con riserva al concorso del 2017 e sono stati poi dichiarati cessati dal ruolo di dirigente scolastico, ma i quali sono stati infine immessi in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2024 alle condizioni legislativamente previste. Per i fini sopra descritti, l'articolo 12 sostituisce interamente l'articolo 19-*quater* del D.L. n. 4/2022 (L. n. 25/2022).

Il comma 1-*bis* dispone che, esclusivamente per l'a.s. 2024-2025 e ferma restando la nuova disciplina transitoria relativa alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici introdotta dal comma 1, nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario 2023 per dirigenti scolastici, non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo, alle stesse si provveda attingendo alla graduatoria del corso-concorso per dirigenti scolastici indetto nel 2017 in deroga alle percentuali di posti assegnabili in base alla normativa vigente.

Il comma 2 stabilisce poi che, per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, se i provvedimenti giurisdizionali, dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione richiesta, riguardano regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti sono immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alla stessa procedura di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'Ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione. In subordine alle procedure richiamate dal primo periodo, le immissioni in ruolo disposte in attuazione dell'articolo 5, comma 11-*undecies*, del D.L. n. 198/2022 (L. n. 14/2023) sono disposte con precedenza rispetto alle procedure di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo di neo-dirigenti scolastici.

La RT annessa al DDL iniziale ribadisce che l'articolo riscrive l'articolo 19-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici. Il comma 1 rende disponibile, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025, la percentuale del 100 per cento dei posti di dirigente scolastico vacanti per ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto del Direttore generale per il personale scolastico n. 2788 del 18 dicembre 2023, nonché ulteriori ipotesi indicate al comma 2. Ai sensi del secondo

periodo, nel caso in cui le procedure del suddetto concorso non si concludano in tempo utile per le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2024/2025, alla mobilità interregionale per tale anno scolastico può essere destinato, in aggiunta a quanto già previsto, un ulteriore numero di posti, nel limite del 50% del contingente regionale del concorso medesimo.

Al riguardo riporta nella tabella il contingente regionale del concorso ddg 2788/2023 (art. 3, co. 4 del Bando):

SEDE	N. POSTI
Abruzzo	12
Calabria	11
Campania	34
Emilia-Romagna	28
Friuli-Venezia Giulia	11
Lazio	50
Liguria	6
Lombardia	156
Marche	14
Piemonte	65
Puglia	32
Sardegna	11
Sicilia	26
Toscana	54
Umbria	5
Veneto	72
TOTALE	587

Ai sensi del secondo periodo del comma 1 della disposizione in oggetto, sino al 50% del contingente regionale del concorso 2023 sarà disponibile per la mobilità nelle regioni in cui il concorso ordinario si concluderà in tempo utile per consentire le immissioni in ruolo dei dirigenti scolastici neo-nominati entro il 1° settembre 2024. Pertanto, il numero massimo di posti dei contingenti regionali del concorso ordinario che mediante tale meccanismo di recupero potranno essere nell'anno 2024/2025 prestati alla mobilità ammontano al 50% di ciascun contingente regionale evidenziato in tabella per un totale massimo circa di n. 293 posti, nell'ipotesi in cui nessuna delle regioni dovesse completare in tempo utile il concorso. Tali posti verranno recuperati a valere sui posti del contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità degli anni scolastici successivi. Ed infatti, la norma prevede che i posti aggiuntivi che si sono resi disponibili per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 saranno reintegrati nel contingente regionale del concorso in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità. L'immissione in ruolo dei vincitori del concorso ordinario ddg 2788/2023 è garantita anche dall'art. 13 (Graduatorie di merito), comma 3, del Regolamento DM n. 194 del 13/10/2022, il quale dispone: "3. Le graduatorie rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di approvazione, fermo restando il diritto all'assunzione

dei candidati che rientrino nel numero dei vincitori definito dal bando anche negli anni successivi.”

Dalla stima dei dati in possesso del competente Dipartimento, per il 2025/2026 il fabbisogno dei Dirigenti scolastici stimato è di n. 1073 posti.

Evidenzia che la norma introdotta ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto dall’attuazione della stessa non devono derivare situazioni di esubero di personale con qualifica di dirigente scolastico per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Inoltre, la norma ha carattere procedimentale, limitandosi a prevedere che, per tale procedura di mobilità straordinaria, non sia necessario l’assenso dell’ufficio scolastico regionale interessato.

Al fine di dimostrare la neutralità finanziaria della norma rappresenta, altresì, quanto segue.

Le immissioni in ruolo sono disposte nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sui posti annualmente disponibili ai fini, appunto assunzionali. Pertanto, non è possibile che negli anni scolastici successivi al 2024/2025 i vincitori del concorso siano immessi in ruolo sui posti nella Regione ancora coperti da soggetti precedentemente assegnati ai medesimi posti regionali per effetto della mobilità interregionale.

Ciò in ragione dell’obbligo di rispettare le consistenze organiche dei dirigenti scolastici definite su base triennale con Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 la consistenza organica dei dirigenti scolastici è già definita dal DM n.127 del 30 giugno 2023, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. PNRR M4 C1 - Riforma 1.3 e registrato alla Corte dei Conti nr. 2196 il 02-08-2023.

Dall’applicazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 non derivano pertanto situazioni di esubero. Conseguentemente, è assicurata la neutralità finanziaria della disposizione.

La RT evidenzia, altresì, che le cessazioni stimate dalla Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica del Ministero dell’istruzione e del merito dimostrano una ampia capienza in termini di posti annualmente disponibili nel triennio di riferimento. Nello specifico, la stima delle cessazioni del personale dirigente scolastico, attualmente in organico ammonta: 1) a n. 444 al 1/09/2024; 2) n. 465 al 1/09/2025, e 3) a n. 473 al 1/09/2026 a fronte di un numero di posti assumibili alla mobilità interregionale pari a circa 293 posti.

Ed infatti, come sopra evidenziato, il contingente regionale del concorso ddg 2788/2023 (art. 3, co. 4 del Bando) è pari a 587 posizioni.

Rileva che da quanto sopra emerge la sostenibilità del meccanismo previsto dalla norma in oggetto.

Osserva, altresì, che il Decreto Ministeriale 13 ottobre 2022, n. 194, recante “Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell’articolo 29 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” all’articolo 13 dichiara il diritto all’assunzione dei candidati che rientrino nel numero dei vincitori definito dal bando anche negli anni successivi al triennio di vigenza della graduatoria, ma non impegna in alcun modo l’amministrazione ad assumere entro un termine temporale stabilito a monte.

Tale disposizione trova fondamento nel principio di ordine generale stabilito a livello di norma primaria dall’articolo 3, comma 3 del D. Lgs. 59/2017 per cui “Sulla base della graduatoria di merito i vincitori del concorso sono immessi in ruolo in due successivi scaglioni annuali, nel limite corrispondente ai posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili rispettivamente nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l’espletamento delle prove concorsuali. Rimane fermo il diritto dei vincitori all’immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi.”

Pertanto, non potrebbe essere validamente reclamato dai candidati che risulteranno vincitori del concorso ordinario alcun diritto all’assunzione in un determinato anno e su un determinato posto. Come chiarito in precedenza, infatti, le assunzioni sono disposte previa autorizzazione del MEF che il Ministero precedente chiede annualmente rispetto al numero dei posti effettivamente disponibili.

A tutto quanto sopra, si aggiunga la considerazione per cui presupposto per l’operatività della clausola prevista dal secondo e terzo periodo della norma è proprio la non conclusione del concorso in una data utile per l’immissione in ruolo dei vincitori nell’a.s. 2024/2025 e pertanto che al momento delle immissioni in ruolo per l’a.s. 2024/2025 non vi sia una graduatoria di merito idonea a costituire alcun diritto all’assunzione sui posti inseriti in mobilità.

Il comma 2 prevede, per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, un particolare meccanismo di assunzione per i soggetti che sono destinatari di provvedimenti giurisdizionali o di particolari procedure di immissione in ruolo già previste a legislazione vigente (art. 5, co. 11-*undecies*, del decreto-legge n. 198/2022). La norma stabilisce che i soggetti destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli - dai quali è scaturito il diritto dei destinatari all’immissione in ruolo in una determinata regione - possano essere assunti in qualsiasi altra regione, in cui vi siano posti disponibili, con priorità rispetto alle procedure di mobilità e ad altre procedure di immissione in ruolo e senza che sia necessario l’assenso da parte dell’ufficio scolastico regionale della regione richiesta. In subordine alle procedure di immissione in ruolo per i soggetti destinatari di provvedimenti giurisdizionali, sono poi disposte quelle relative ai destinatari dell’articolo 5, comma 11-*undecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, in relazione al concorso indetto con DDG n. 1259/2017).

La norma introdotta ha carattere ordinamentale in quanto si limita a disciplinare i criteri e i presupposti di conferimento degli incarichi dirigenziali rispetto a differenti categorie di aventi diritto. Dall’attuazione della disposizione, pertanto, non derivano

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'immissione in ruolo è disposta nei limiti delle facoltà assunzionali già previste.

Il comma 1-*bis* aggiunto in prima lettura è al momento sprovvisto di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si osserva che le norme ripropongono, con talune modificazioni, per il corrente anno scolastico la medesima disciplina già fissata per il precedente anno scolastico dall'articolo 19-*quater* del decreto-legge n. 4 del 2022 e che anche alla norma riferita al precedente anno scolastico non erano stati ascritti effetti sui saldi.

La RT fornisce i dati amministrativi volti ad illustrare partitamente la concreta possibilità di dare attuazione alla disposizione senza formare situazioni di esubero.

Pertanto, considerato che la disposizione in esame si limita ad incidere sui criteri di priorità e di flessibilità da seguire per le immissioni in ruolo e non sul numero delle stesse, esclude esuberi di personale (come conferma anche la RT che reca l'illustrazione dei dati di fonte amministrativa), riproduce, salvo talune modificazioni, un'analogia disciplina cui non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e opera nel limite delle facoltà assunzionali, che non vengono infatti modificate dal presente provvedimento, nulla da osservare.

In merito al comma 1-*bis*, considerato che le disposizioni in esame non incidono sulle facoltà assunzionali delle istituzioni scolastiche ma sui criteri di immissione in ruolo a parità delle stesse, non ci sono osservazioni.

Articolo 13

(Misure in materia di valutazione dei dirigenti scolastici)

L'articolo modifica - a decorrere dall'a.s. 2024/2025 - la disciplina relativa alla valutazione dei dirigenti scolastici, sopprimendo, da un lato, i nuclei di valutazione istituiti presso l'amministrazione scolastica regionale e prevedendo, dall'altro, che la valutazione abbia luogo sulla base del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito (entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto), il quale stabilisce gli indirizzi per la definizione degli obiettivi strategici volti ad assicurare il buon andamento dell'azione dirigenziale e individua i soggetti che intervengono nella procedura di valutazione in coerenza con la direttiva generale del Ministro dell'istruzione e del merito contenente gli indirizzi strategici. Alla relativa attuazione si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT annessa al DDL iniziale conferma che la disposizione apporta modifiche al sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, con l'obiettivo di consentire una valutazione ancor più trasparente delle *performance* individuali sulla base di obiettivi definiti e misurabili, nonché di permettere, in tal modo, l'assegnazione ai dirigenti della

retribuzione di risultato in base al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Tali misure si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le modifiche introdotte hanno carattere ordinamentale, limitandosi ad intervenire esclusivamente sulle fasi del procedimento di valutazione dei dirigenti scolastici.

Si precisa, altresì, che con l'eliminazione del riferimento ai nuclei di valutazione, si intende fare ricorso alla piattaforma digitale, di cui il Ministero dell'istruzione e del merito è già dotato, denominata "Portale del Sistema Nazionale di Valutazione", che garantisce l'espletamento di tutte le fasi della procedura, e a cui il Ministero provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Dall'attuazione della disposizione non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che le modifiche proposte attengono unicamente al processo di valutazione dei dirigenti scolastici.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in considerazione della clausola di invarianza finanziaria che correde le norme in esame e degli elementi forniti dalla RT circa la piattaforma digitale di cui il Ministero dell'istruzione e del merito è già dotato, non ci sono osservazioni.

Articolo 14

(Disposizioni in materia di selezione e di durata del servizio all'estero del personale della scuola)

Il comma 01, aggiunto nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura²¹, prevede la sostituzione del comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 64 del 2017, il quale nel nuovo testo dispone che le graduatorie del personale selezionato (da destinare all'estero) siano formate ogni nove anni (anziché i sei anni del testo vigente) e sono pubblicate sul sito *internet* istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per posti le cui graduatorie sono esaurite o mancanti, le procedure di selezione continuano a poter essere indette prima della scadenza.

Il comma 1 prevede la possibilità per il personale scolastico inviato all'estero che ha prestato tale servizio per non oltre cinque anni scolastici nell'arco della vita lavorativa di optare per la permanenza all'estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi, nell'arco dell'intera carriera, in alternativa alla possibilità, già prevista, dello svolgimento di due periodi all'estero, ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, intervallati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio in Italia. Il comma 2 estende - in via transitoria - tale opzione anche al personale in corso di svolgimento del sesto anno di servizio presso le Scuole europee nell'anno scolastico 2023/2024.

La RT annessa al DDL iniziale rileva che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il nuovo comma *2-bis* dell'articolo 21 del decreto

²¹ Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 11 luglio 2024, pagina 146.

legislativo n. 64/2017, introdotto dal comma 1, consente al personale docente che non ha svolto più di cinque anni scolastici di servizio all'estero nell'arco della pregressa vita lavorativa di optare, in luogo della possibilità di svolgere un secondo sessennio di servizio all'estero, per lo svolgimento di un unico novennio di servizio all'estero nell'arco dell'intera carriera. Tenuto conto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 21 del suddetto decreto legislativo, il novennio dovrà essere in linea di principio svolto nella medesima sede di servizio. Il nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 64/2017, ugualmente introdotto dal comma 1, prevede inoltre che, se il personale rientra in Italia prima del termine indicato al primo periodo, in applicazione dell'articolo 26, comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

L'effetto della disposizione è quello di allungare la durata media di servizio all'estero del personale della scuola. All'atto di ciascun trasferimento verso l'estero o dall'estero, al personale della scuola sono dovuti i benefici previsti dagli articoli 175, 176, 190 e 199 del DPR n. 18/1967, ai quali fa rinvio l'articolo 29, comma 7, del decreto legislativo n. 64/2017.

Rileva che la minore frequenza dei trasferimenti dovuta all'allungamento della durata media del servizio all'estero comporterà potenziali risparmi, in quanto i benefici sopra elencati saranno erogati con minore frequenza.

Poiché tuttavia l'allungamento della durata del servizio all'estero rispetto al sessennio attualmente previsto dipende da comportamenti individuali dei singoli dipendenti ai quali è garantito un diritto di opzione, gli eventuali risparmi potranno essere computati solamente a consuntivo.

Il comma 01 aggiunto nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura non è al momento corredato di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, va evidenziato che le disposizioni in esame introducono, per il personale della scuola che ha prestato servizio all'estero per non oltre cinque anni scolastici nell'arco della vita lavorativa, la possibilità di effettuare un periodo di permanenza all'estero di nove anni scolastici consecutivi nell'arco dell'intera carriera, in alternativa ai due periodi non consecutivi, ciascuno dei quali di sei anni scolastici, previsti dalla disciplina previgente. Come per la disciplina previgente è poi disposto che non siano dovuti i benefici di viaggio per rimpatrio qualora il personale rientri prima del termine per motivi disciplinari o per motivi familiari o personali non gravi.

Per i profili di quantificazione, ritenuto con la RT che la norma comporterà potenziali risparmi dovuti alla circostanza che, all'atto di ciascun trasferimento verso l'estero o dall'estero, sono dovuti a legislazione vigente dei benefici e che gli stessi saranno

erogati con minore frequenza per effetto dell'allungamento della durata media del servizio all'estero e che tuttavia tali risparmi potranno essere valutati solo a consuntivo giacché l'allungamento della durata del servizio all'estero dipende da comportamenti individuali dei singoli dipendenti, non ci sono osservazioni.

Anche sull'integrazione apportata in prima lettura con l'inserimento del comma 01, ritenuto il carattere ordinamentale della norma, non ci sono osservazioni.

Articolo 14-bis

(Ulteriori misure urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 nonché in materia di esami di Stato per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato)

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura²².

Il comma 1 prevede una disciplina semplificata di accesso alla prova orale nei concorsi per il personale docente della scuola, che si applica ai concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (comma 2).

Il comma 3 modifica le procedure assunzionali del personale docente, limitatamente all'anno scolastico 2024/2025, prevedendo, in particolare, che le stesse siano completate entro il 31 dicembre 2024 anziché entro il 31 agosto. Nelle more dell'espletamento delle procedure assunzionali è previsto che i posti vacanti resi indisponibili a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2024 e prima delle nomine a tempo determinato, siano coperti con contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell'avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto.

Il comma 4 prevede la cessazione, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, di talune disposizioni (i commi da 17 a 17-septies dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126) relative alle immissioni in ruolo di personale docente ed educativo sui posti comuni e di sostegno.

Il comma 5 mediante la modifica dell'articolo 7-ter del decreto-legge n. 51 del 2023, proroga al 31 dicembre 2024 (in luogo del precedente 31 dicembre 2023 già oggetto di proroga in virtù dell'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 228 del 2021) i termini in materia di svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari, per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

Il comma 6 al fine di garantire un ordinato avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e accelerare le procedure di reclutamento del personale docente, incrementa, per l'anno 2024, lo stanziamento ordinario per il pagamento del lavoro straordinario del personale del comparto funzioni centrali del Ministero dell'istruzione e del merito, della somma di 279.000 euro, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006.

Il comma 7 sostituisce il secondo periodo dell'articolo 1, comma 330, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024). Nel sostituire il suddetto secondo periodo del comma 330 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2024, prevede che le modalità e i criteri di utilizzo delle risorse di tale comma, nelle more dell'avvio della contrattazione collettiva nazionale e comunque per l'anno scolastico 2024/2025, siano definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali.

²² Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 11 luglio 2024, pagina 37.

L'integrazione approvata in prima lettura è al momento sprovvista di **RT**.

Il **rappresentante del Governo**, nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, ha fornito assicurazione sul comma 6 che l'utilizzo delle risorse impiegate per finalità di copertura finanziaria è pienamente sostenibile e non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime²³.

Al riguardo, si evidenzia che il comma 6 dell'articolo in esame incrementa di euro 279.000 (lordo Stato) per il 2024 lo stanziamento ordinario per il pagamento del lavoro straordinario del personale del comparto funzioni centrali del Ministero dell'istruzione. Sul punto, per i profili di quantificazione, essendo l'onere chiaramente rimodulabile e pertanto compatibile con un dispositivo configurato come limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Per i profili di copertura dell'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, recante il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche²⁴, alla luce delle rassicurazioni intervenute, nulla da osservare.

Sul comma 3, laddove si prevede che, nelle more dell'espletamento delle procedure assunzionali da completare entro il 31 dicembre 2024, sia previsto che i posti vacanti resi indisponibili siano coperti con contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell'avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto, andrebbe confermato che tale copertura *pro tempore* (cd. supplenze brevi) rientri appieno nelle modalità già previste dalla legislazione vigente per assicurare la continuità del servizio scolastico.

Sulle restanti disposizioni, ritenuto il loro tenore ordinamentale, nulla da osservare.

²³ Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 15 luglio 2024, pagina 11-12.

²⁴ È previsto che sullo stesso Fondo confluiscono: gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione denominate «Strutture scolastiche» e «Interventi integrativi disabili»; gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità «Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio», le risorse del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, istituito dall'articolo 1 della legge n. 440 del 1997; quota parte, pari a 15,7 milioni di euro, dei fondi destinati all'attuazione del piano programmatico di interventi finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 53 del 2003; l'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 1, comma 634, della legge n. 296 del 2006, relativa al finanziamento degli interventi previsti dai commi da 622 a 633 dell'articolo 1 della medesima legge. Il Fondo risulta attualmente iscritto sui distinti capitoli 1194, 1195, 1196, 1204 e 2394 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, che fanno riferimento ai diversi cicli di istruzione, ciascuno dei quali reca le occorrenti disponibilità, secondo quanto risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato.

Articolo 14-ter
(Misure urgenti in materia di welfare studentesco)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura²⁵, al comma 1 detta misure urgenti in materia di *welfare* studentesco, stabilendo che i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado sono adeguati al tasso di inflazione programmata.

Il comma 2 incrementa di 3 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2025, l'autorizzazione di spesa per la fornitura gratuita, totale o parziale, di libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Il **rappresentante del Governo**, nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, ha assicurato che la norma che dispone l'adeguamento dei tetti di spesa per la dotazione libraria annuale della scuola secondaria di I e II grado al tasso di inflazione programmata non ha alcun impatto sulla finanza pubblica, limitandosi a configurare un meccanismo automatico di adeguamento che non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica²⁶.

Al riguardo, va evidenziato che le norme in esame intervengono sul decreto ministeriale a cui, a legislazione vigente, è demandata l'individuazione dei tetti di spesa per la dotazione libraria annuale della scuola secondaria di I e II grado, disponendo che detto decreto tenga conto dell'adeguamento al tasso di inflazione programmata (comma 1). In proposito, considerando che la spesa libraria è, in linea generale, a carico degli studenti e delle famiglie, si prende atto delle rassicurazioni ricevute nel corso dell'esame in prima lettura in ordine all'assenza di effetti finanziari non previsti ai sensi della legislazione vigente.

Il comma 2 aumenta di 3 milioni annui dal 2025 l'autorizzazione di spesa relativa alla fornitura gratuita dei libri di testo. Poiché ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 448 del 1998 detta autorizzazione di spesa opera nel limite delle disponibilità, demandando a decreti attuativi l'individuazione delle categorie di aventi diritto, non si hanno osservazioni da formulare. Sui profili di copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito non si hanno osservazioni da formulare, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

²⁵ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino dei delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 11 luglio 2024, pagina 37.

²⁶ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino dei delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 15 luglio 2024, pagina 11 e seguenti.

Articolo 14-quater

(Misure urgenti per la funzionalità del Ministero dell'istruzione e del merito)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura²⁷, incrementa la dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito di n.3 posizioni dirigenziali di livello generale, da assegnare agli Uffici scolastici regionali per la Basilicata, l'Umbria e il Molise affidando ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di modificare conseguentemente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito.

Agli oneri derivanti dalla descritta previsione, pari a 149.415 euro per l'anno 2024 e 896.486 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

L'integrazione approvata in prima lettura è al momento sprovvista di **RT**.

Nel corso dei lavori svoltisi in prima lettura, il **rappresentante del Governo** ha assicurato che l'incremento di tre posizioni dirigenziali di livello generale della dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito è stata effettuata sulla base del prospetto di spesa annuo relativo ai dirigenti di prima fascia della medesima Amministrazione, tenendo conto altresì degli incrementi contrattuali del 5,78 per cento previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 2022-2024²⁸.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerando che gli oneri recati dalla disposizione appaiono nel complesso prudenziali e verificabili alla luce di quanto desumibile dal Conto annuale del personale aggiornato al 2022²⁹, e alla luce delle conferme fornite nel corso dell'esame in prima lettura sulla congruità della stima al netto degli aggiornamenti contrattuali previsti per il triennio 2022-2024, nulla da osservare.

In merito ai profili di copertura finanziaria mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, non si hanno osservazioni da formulare, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

²⁷ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino dei delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 11 luglio 2024, pagina 37.

²⁸ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino dei delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 15 luglio 2024, pagina 11-12.

²⁹ Il conto Annuale del personale aggiornato al 2022 indica in corrispondenza alla posizione dirigenziale del MIM una retribuzione media annua di 210.945 euro, di cui 67.718 euro di trattamento fondamentale e 143.226 euro di trattamento accessorio, cui occorre aggiungere l'8,5% di contribuzione a carico del dipendente. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale al 2022, *database* sul sito *internet* del Dipartimento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 15

(Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle attività di ricerca e per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia dei ricercatori a tempo indeterminato)

Il comma 1 posticipa dal 31 luglio 2024 al 31 dicembre 2024 il termine di conclusione del regime transitorio ai sensi del quale le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca possono continuare ad indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca, ai sensi della normativa previgente alla riforma del 2022 che ha sostituito gli assegni di ricerca con i contratti di ricerca.

Nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura³⁰ sono stati poi inseriti i commi *1-bis-1-quinquies*.

Il comma *1-bis* autorizza le università statali a bandire, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, procedure per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, entro il 31 dicembre 2025 e nel limite di spesa di 8.103.894 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le procedure autorizzate devono riguardare, per almeno il 50 per cento dei posti, chiamate di ricercatori che siano già in servizio nell'università procedente (ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240), e per non più del 50 per cento dei posti, chiamate ad esito di procedure selettive ordinarie (ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240)..

Il comma *1-ter* provvede alla copertura degli oneri connessi a quanto disposto dal comma *1-bis* a valere delle risorse non utilizzate dalle università per i piani straordinari di reclutamento conclusi:

- quanto a euro 175.875, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 633, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- quanto a euro 1.384.100, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- quanto a euro 1.963.700, a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma *5-septies*, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- quanto a euro 1.458.695, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 524, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- quanto a euro 3.121.524, a valere sulle risorse di cui all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Si tratta di norme di rifinanziamento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537 del 1993.

Il comma *1-quater* prevede che le risorse stanziolate dalle disposizioni in esame che non vengano utilizzate dalle università statali per le finalità di cui al comma *1-bis* entro i termini ivi previsti (31 dicembre 2025) siano poi attribuite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, al quale è demandata anche l'individuazione dei soggetti destinatari e delle modalità di riparto. Al medesimo decreto è attribuito il compito di definire i criteri di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università (di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537), a cofinanziamento degli eventuali maggiori oneri stipendiali del personale docente delle università.

Il comma *1-quinquies* consente altresì l'utilizzo, a copertura dei maggiori oneri stipendiali del personale docente derivanti dall'applicazione del presente articolo, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, già assegnate alle università con i decreti

³⁰ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino dei delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 11 luglio 2024, pagina 38.

del Ministro dell'università e della ricerca n. 445 del 6 maggio 2022, e n. 795 del 26 giugno 2023, e non utilizzate dalle stesse università per il reclutamento del personale docente e non docente nei termini indicati dai medesimi provvedimenti. Infine, si dispone che le ulteriori risorse di cui al medesimo articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, stanziata a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2025 e 2026, siano assegnate alle università statali con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca recante i criteri di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università (di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537), a cofinanziamento dei maggiori oneri stipendiali del personale docente e non docente delle università.

La RT annessa al DDL iniziale e limitata quindi al comma 1 evidenzia che dall'attuazione della proposta normativa, che si limita a prorogare il termine per l'indizione delle procedure di conferimento degli assegni di ricerca, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Chiarisce, infatti, che è rimessa alle istituzioni di cui all'articolo 22 della legge n. 240 del 2010 la possibilità, nell'ambito della propria autonomia finanziaria e nei limiti delle risorse disponibili, di indire le procedure di selezione per l'attivazione di assegni di ricerca.

Le integrazioni apportate nel corso dell'esame in prima lettura sono al momento sprovviste di **RT**.

Durante l'esame in prima lettura, il **rappresentante del Governo** ha affermato che le risorse eventualmente non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui all'articolo 15, comma 1-bis, nonché le risorse di cui al successivo comma 1-*quinquies*, già assegnate alle università e non utilizzate, saranno destinate al finanziamento di eventuali maggiori oneri stipendiali del personale docente delle università nel rispetto del principio di annualità del bilancio, non determinando effetti negativi rispetto alle previsioni scontate negli andamenti tendenziali dei saldi di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, sul comma 1, poiché come risulta anche dalla RT la norma interviene su atti che le amministrazioni interessate hanno la facoltà di adottare nell'ambito della propria autonomia finanziaria e nel limite delle risorse disponibili, non si hanno osservazioni da formulare.

Sui commi 1-bis-1-*quinquies*, per i profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame autorizzano le università statali, entro il 31 dicembre 2025, a bandire procedure per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024. Alla copertura dei relativi oneri si provvede a valere sulle risorse non utilizzate dalle università per i piani straordinari di reclutamento conclusi.

Sul punto, prendendo atto che le chiamate in ruolo sono circoscritte nell'ambito di un limite di spesa, non vi sono particolari osservazioni.

Riguardo alle modalità di copertura, a valere sulle risorse non utilizzate dalle università per i piani straordinari di reclutamento già conclusi, stante l'assenza di RT, appare necessario acquisire conferma da parte del Governo circa la disponibilità delle risorse in questione.

Articolo 15-bis

(Misure urgenti per il sostegno agli studenti universitari con disabilità gravissima)

Il comma 1, in via sperimentale, al fine di sostenere il diritto allo studio degli studenti in condizione di disabilità gravissima ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere *b), d) o f)*³¹, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, iscritti a corsi di laurea erogati con modalità convenzionale o mista presso le università statali e non statali legalmente riconosciute, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla corresponsione, da parte degli organismi regionali per il diritto allo studio, di un assegno di cura forfetario come contributo alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studi.

Il comma 2 demanda a un decreto ministeriale, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la disciplina delle modalità e dei criteri di erogazione, in favore degli organismi regionali per il diritto allo studio competenti per il territorio in cui gli studenti interessati frequentano le attività didattiche universitarie, delle risorse del fondo di cui al comma 1.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Durante l'esame in prima lettura³², il **rappresentante del Governo** ha affermato che l'imputazione all'anno 2024 della dotazione del fondo appare coerente con la prevista dinamica di erogazione del beneficio ai soggetti aventi diritto, senza pertanto determinare effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto nell'anno 2025.

³¹ Si tratta di:

persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7) [lett *b*]);

persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B [lett *d*]);

persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore [lett *f*]).

³² Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 15 luglio 2024.

Al riguardo, premesso che non si hanno rilievi per i profili di quantificazione, atteso che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa, sull'imputazione dell'onere al solo anno 2024, pur prendendo atto delle risposte fornite dal Governo, andrebbero fornite maggiori informazioni in modo da dimostrare l'assenza di effetti sull'anno 2025.

Infatti, la disposizione prevede un decreto ministeriale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, successivamente le risorse dovranno essere trasferite agli organismi regionali che quindi dovranno corrispondere l'assegno di cura forfetario, presumibilmente all'esito di un'istruttoria finalizzata a verificare il ricorrere delle condizioni previste dalle norme in esame e dal decreto ministeriale attuativo.

In merito alla copertura mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, si rileva che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Articolo 16

(Misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari)

L'articolo 16 al comma 1 modifica la composizione della struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario per gli alloggi universitari, nominato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 19 del 2024 al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR in materia di alloggi universitari. In particolare: è ridotto da n.4 a n.2 il numero delle unità di personale non dirigenziale assegnate alla citata struttura, ed è aumentato da 3 a 5 il numero massimo di esperti nominati dal Commissario. Inoltre, è precisato che l'incarico dell'unica unità di personale dirigenziale della struttura è conferibile anche a soggetti esterni ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione.

Il comma 2 dispone che alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 1, pari a 35.242 euro per l'anno 2024 e 42.290 euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

La RT annessa al DDL iniziale assicura che la proposta normativa prevede una rimodulazione del contingente della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari, istituita con l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

Tale previsione è resa necessaria in quanto consente di potersi avvalere di personale altamente competente e specializzato da destinare a tale struttura di supporto al fine di potenziare le attività della stessa e l'esercizio delle funzioni previste e porre in essere le azioni necessarie per il conseguimento, entro il 30 giugno 2026, degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR concernente la realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con le modifiche apportate dalla proposta normativa si determina un'economia di spesa in relazione agli oneri stanziati per il

trattamento economico riconosciuto al personale, rispetto alla quantificazione delle risorse finanziarie previste ed assegnate, così come esplicate all'interno della relazione tecnica redatta in occasione dell'approvazione del decreto-legge c.d. PNRR 4, in occasione del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2024, relativa all'istituzione della figura del Commissario straordinario per gli alloggi universitari, di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 19 del 2024.

Sul punto, la RT rappresenta che la quantificazione delle risorse finanziarie è stata effettuata tenendo in considerazione, come parametro di riferimento, il trattamento economico spettante al personale dell'area dei funzionari del Ministero dell'università e della ricerca.

Per completezza del nuovo quadro degli oneri finanziari, riporta, di seguito, le tabelle comparative, in cui si evidenzia l'impatto positivo in termini di saldo netto da finanziare. L'incremento di due esperti e la corrispondente riduzione di due unità di ruolo comporta invece maggiori oneri in termini di fabbisogno ed indebitamento netto per la finanza pubblica di circa 42.290 euro. Ai relativi oneri, pari a 35.242 euro per l'anno 2024 e 42.290 euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Quantificazione oneri Articolo 5 decreto-legge n. 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56/2024		
	Importo annuo 2025/2026	Rateo anno 2024 (10/12)
Oneri per commissario straordinario	132.700,00	110.583,33
Oneri per straordinario (4 funzionari)	35.582,00	29.651,67
Esperti (n.3)	150.000,00	125.000,00
Spese funzionamento	139.234,00	116.028,33
Oneri personale		
1 dirigente	152.363,93	126.969,94
Funzionari (n.4)	188.535,52	157.112,93
Totale	798.415,45	665.346,21

Quantificazione oneri aggiornata alla rimodulazione del personale oggetto della proposta normativa		
	Importo annuo 2025/2026	Rateo anno 2024 (10/12)
Oneri per commissario straordinario	132.700,00	110.583,33
Oneri per straordinario (2 funzionari)	17.791,00	14.825,83
Esperti (n.5)	250.000,00	208.333,33
Spese funzionamento	139.234,00	116.028,33
Oneri personale		
1 dirigente	152.363,93	126.969,94
Funzionari (n.2)	94.267,76	78.556,47
Totale	786.356,69	655.297,24

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti ed in conto capitale e minori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto					
			2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027		
1	Riorganizzazione della struttura di supporto al Commissario straordinario per le residenze universitarie, di cui all'art. 5, c. 2, del D.L. 19/2024	personale	S	C	-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1	
		effetti riflessi	E	TC					0,0	-0,1	-0,1		0,0	-0,1	-0,1	
		esperti	S	C	0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1	
2	Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, c. 2 del D.L. 154/2008		S	K					-0,04	-0,04	-0,04		-0,04	-0,04	-0,04	

Al riguardo, va evidenziato che, come risulta dal prospetto riepilogativo, il maggior onere, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, è conseguenza della mancata contabilizzazione degli oneri riflessi calcolati sulle retribuzioni delle n. 2 unità di personale pubblico non più incluse nella struttura commissariale. Sul punto andrebbero forniti i quadri di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.³³.

Per i profili di quantificazione, posto che la disposizione si presenta coerente con i parametri utilizzati nella RT riferita alla norma che ha istituito la struttura commissariale³⁴, non ci sono osservazioni.

Per i profili di copertura finanziari mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali³⁵, segnalando che tale strumento contabile è classificato in bilancio nell'ambito delle spese in conto capitale, nulla da osservare sia in merito alle disponibilità per l'anno 2024³⁶ sia per gli anni 2025 e 2026, alla luce dei chiarimenti intervenuti durante l'esame in prima lettura³⁷.

³³ Paragrafo 5

³⁴ Cfr. Nota di lettura n. 141, pagina 29 e seguenti.

³⁵ In proposito, si evidenzia che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, presenta una dotazione in termini di sola cassa pari a 118,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 143,2 milioni di euro per l'anno 2025 e a 79 milioni di euro per l'anno 2026. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema *Datamart/RGS*.

³⁶ Alla data del 10 luglio 2024 risultavano accantonate per il 2024, in relazione a nuovi provvedimenti, 22,7 milioni di euro.

³⁷ La rappresentante del Governo ha assicurato che le risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui

Articolo 16-bis

(Misure urgenti a sostegno degli studenti fuori sede iscritti alle università statali)

L'articolo incrementa di 10,3 milioni di euro per l'anno 2024 il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 destinato a finanziare misure di sostegno delle spese abitative degli studenti fuori sede.

Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

L'integrazione, inserita nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, è al momento sprovvista di **RT**

Al riguardo, per i profili di quantificazione, trattandosi di autorizzazione predisposta come limite massimo di spesa per il 2024, in relazione ad un onere chiaramente rimodulabile, non ci sono osservazioni.

Per i profili di copertura, andrebbero fornite conferme in merito alle disponibilità iscritte a valere sui fondi speciali, con riferimento agli accantonamenti richiamati dalla norma, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di eventuali iniziative di spesa già programmate.

Articolo 16-ter

(Modifiche al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81)

Il comma 1, integrando l'articolo 15, comma 6, del decreto-legge n. 81 del 2007, stabilisce che gli impegni assunti dal Fondo per il credito ai giovani (di natura rotativa e destinato alla realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito dei giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari), in relazione alle risorse disponibili a legislazione vigente, con il rilascio di garanzie finanziarie, sono assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato. Il gestore (ovvero la Consap) svolge anche per conto della Amministrazione titolare del Fondo le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi o agli stessi garantiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non sono ammesse azioni dirette di escussione della garanzia nei confronti né della Amministrazione titolare del Fondo né del Ministero dell'economia e delle finanze, per la garanzia di ultima istanza. I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici o privati ovvero con l'intervento dell'istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge n. 208 del 2015 (ovvero la CDP), fermo restando che la garanzia del Fondo non può essere superiore al 70% dell'importo finanziato. Il citato

all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154, del 2008, utilizzate, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 16, comma 2, risultano effettivamente disponibili anche con riferimento agli anni 2025 e 2026 e il loro utilizzo non è suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino Giunte e Commissioni parlamentari, Commissione Bilancio, 10 luglio 2024.

istituto nazionale di promozione può intervenire mediante il versamento di contributi a valere su risorse proprie e può altresì rilasciare garanzie a favore del Fondo anche a valere su risorse europee.

La RT non considera l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Nel corso dei lavori svoltisi in prima lettura, il **rappresentante del Governo** ha assicurato che il rilascio di garanzie finanziarie assistite dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, disposte dalla norma in esame a carico del Fondo per il credito ai giovani di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 81 del 2007, non è suscettibile di determinare effetti sui saldi di finanza pubblica diversi da quelli già previsti a legislazione vigente³⁸.

Al riguardo, si osserva che la previsione della garanzia di ultima istanza da parte dello Stato appare almeno potenzialmente onerosa, per cui andrebbero acquisiti elementi di valutazione in relazione agli attuali tassi di escussione della garanzia concessa dal Fondo e alla sua situazione patrimoniale³⁹.

Si rammenta, comunque, che in analoghi recenti casi in cui è stata disposta la garanzia di ultima istanza dello Stato non sono stati ascritti effetti sui saldi: al comma 490 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2022 (Fondo italiano per il clima); all'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Patrimonio destinato); all'articolo 23 del decreto-legge n. 4 del 2019 (anticipo del TFS); al comma 175 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017 (anticipo pensionistico "APE").

Ad ogni modo, si rammenta che la legge di contabilità, stabilisce all'articolo 31 che, in un apposito allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, iscritto in ciascun bilancio annuale di previsione, debbano essere elencate le garanzie principali nonché quelle sussidiarie prestate dallo Stato in favore di enti o altri soggetti alla cui operatività è affidata la gestione di fondi erariali⁴⁰.

Non si hanno osservazioni da formulare in merito alle restanti disposizioni.

³⁸ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino dei delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 15 luglio 2024, pagina 11 e seguenti.

³⁹ Quanto all'operatività del fondo di rotazione in questione, l'articolo 4 del D.M. 19 ottobre 2011 prevede che la garanzia del Fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è concessa nella misura del 70% dell'esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota capitale, degli oneri determinati secondo quanto previsto dal Protocollo e degli eventuali interessi contrattuali calcolati in misura non superiore al tasso legale in vigore alla data di concessione della garanzia medesima e di mora. È stabilito che per ogni operazione di finanziamento ammessa all'intervento della garanzia, viene accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo non inferiore al 10% dell'importo del finanziamento stesso. Cfr. Corte dei conti, Sez. enti, Del. 2023, n. 114, Relazione sulla gestione di CONSAP al 2021, "Fondi a gestione separata", pagina 67; Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della RGS, Conto riassuntivo tesoro al maggio 2024, da cui emerge che la dotazione del Fondo credito giovani ammonta a 15,7 milioni di euro al 31 maggio 2024, pagina 36.

⁴⁰ L'Allegato 18 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio di previsione per il 2024 fornisce, infatti, l'analitica indicazione delle singole fonti normative per cui si è determinata l'attivazione di una garanzia a carico dello Stato, e le variazioni che, in termini di stima e valutazione, ne sono conseguite in relazione allo stanziamento iscritto nella rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze relativo agli "oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo stato in dipendenza di varie disposizioni legislative".

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Lug. 2024

[Nota di lettura n. 161](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (**Atto del Governo n. 161**)

"

[Nota di lettura n. 162](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione (**Atto del Governo n. 166**)

"

[Nota di lettura n. 163](#)

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (**Atto del Governo n. 164**)

"

[Nota di lettura n. 164](#)

A.S. 1183: "Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia."

"

[Nota di lettura n. 165](#)

A.S. 1180: "Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione"

"

[Nota di lettura n. 166](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE (**Atto del Governo n. 165**)

"

[Nota di lettura n. 167](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale (**Atto del Governo n. 170**)

"

[Nota di lettura n. 168](#)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (**Atto del Governo n. 172**)

"

[Nota di lettura n. 171](#)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'organismo indipendente di valutazione della performance (**Atto del Governo n. 169**)

"

[Nota di lettura n. 172](#)

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla *governance* europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (**Atto del Governo n. 177**)